



BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Speciale n. 7 del 23 Gennaio 2015 - Volume I

LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 2015, N. 2 - **Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio pluriennale 2015 - 2017 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità Regionale 2015)**
LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 2015, N. 3 - **Bilancio di previsione pluriennale 2015 - 2017**

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6

Bura: Tel. **0862/363264 - 363206**
Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online: Tel. 0862/363264 - 363217 - 363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della **L.R. n. 51 del 9.12.2010** il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall' 1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Anno XLVI

REPUBBLICA ITALIANA

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

INDICE GENERALE

VOLUME I

LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 2015, N. 2

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio pluriennale 2015 - 2017 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità Regionale 2015)

LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 2015, N. 3

Bilancio di previsione pluriennale 2015 - 2017

VOLUME II

PARTE I

GIUNTA REGIONALE

Bilancio di previsione pluriennale 2015-2017

VOLUME II

PARTE II

GIUNTA REGIONALE

Bilancio di previsione pluriennale 2015-2017 (Segue)

VOLUME II

PARTE III

CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE 16.12.2014, n. 15/5

Bilancio di previsione Consiglio regionale esercizio 2015 - Bilancio pluriennale 2015-2017

Sommario

VOLUME I

LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 2015, N. 2

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio pluriennale 2015 - 2017 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità Regionale 2015) 5

CAPO I

Disposizioni finanziarie..... 5

CAPO II

Patto di stabilità..... 8

CAPO III

Disposizioni finali 8

LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 2015, N. 3

Bilancio di previsione pluriennale 2015 - 201726

TITOLO I

Disposizioni inerenti al bilancio di previsione26

TITOLO II

Disposizioni generali di natura finanziaria e giuscontabile.....30

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

LEGGI

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 2

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 16/1 del 23.12.2014

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 2015, N. 2
Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio pluriennale 2015 - 2017 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità Regionale 2015)

e ne dispone la pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.

CAPO I

Disposizioni finanziarie

Art. 1

(Rifinanziamento di leggi regionali)

1. Ai sensi della lettera b) del punto 7 dell'allegato n. 4/1 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", è autorizzato il rifinanziamento delle leggi regionali di cui all'allegata Tabella dei rifinanziamenti delle leggi regionali per un importo pari a quello riportato nell'"Allegato 1".

Art. 2

(Modifica degli stanziamenti continuativi e limiti d'impegno)

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2015 è autorizzata la modifica agli stanziamenti

continuativi e ai limiti d'impegno, secondo quanto riportato nella Tabella degli stanziamenti continuativi e dei limiti d'impegno di cui all'"Allegato 2".

Art. 3

(Disposizioni per la realizzazione della Programmazione del POR FESR Abruzzo 2014-2020)

1. La quota di compartecipazione a carico della Regione relativa al POR FESR Abruzzo 2014-2020 è iscritta nel capitolo di spesa 02.02.010 - 12484, denominato "Cofinanziamento regionale per gli interventi comunitari e nazionali", del bilancio pluriennale regionale.
2. Lo stanziamento del capitolo di spesa di cui al comma 1 è definito con legge regionale tenuto conto di quanto indicato nel piano finanziario del Programma POR FESR Abruzzo 2014-2020. Lo stanziamento di spesa, in termini di competenza, relativo al bilancio di previsione pluriennale 2015-2017, è pari ad Euro 2.335.448,73 per l'anno 2015, Euro 2.382.205,71 per l'anno 2016 ed Euro 2.429.892,14 per l'anno 2017.
3. La quota del cofinanziamento regionale di cui ai commi 1 e 2 potrà essere ripartita tra capitoli di spesa appositamente istituiti per la contabilizzazione per settori di intervento delle risorse del POR FESR Abruzzo 2014-2020. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare con provvedimento amministrativo le variazioni di bilancio, ai sensi dell'articolo 25 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo).

Art. 4

(Disposizioni per la realizzazione della Programmazione del PO FSE Abruzzo 2014-2020)

1. La quota di compartecipazione a carico della Regione relativa al PO FSE Abruzzo 2014-2020 è iscritta nel capitolo di spesa di nuova istituzione 11.02.004 - 52102, da denominare "Finanziamento regionale per l'attuazione del Programma Operativo FSE Abruzzo 2014-2020", del bilancio pluriennale regionale.
2. Lo stanziamento del capitolo di spesa di cui al comma 1 è definito con legge regionale tenuto conto di quanto indicato nel piano

finanziario del Programma PO FSE Abruzzo 2014-2020. Lo stanziamento di spesa, in termini di competenza, relativo al bilancio di previsione pluriennale 2015-2017 è pari ad Euro 1.677.888,60 per l'anno 2015, Euro 2.034.946,80 per l'anno 2016 ed Euro 3.139.377,00 per l'anno 2017.

3. Per la contabilizzazione delle risorse provenienti dall'Unione Europea e dal Fondo di rotazione statale relative al Programma Operativo FSE Abruzzo 2014-2020 sono istituiti i seguenti capitoli di bilancio:
 - a) capitolo di entrata 04.04.001 - 44100, da denominare "Assegnazione comunitaria (FSE) per l'attuazione del Programma Operativo FSE Abruzzo 2014-2020";
 - b) capitolo di entrata 04.03.002 - 44101, da denominare "Assegnazione statale (FDR) per l'attuazione del Programma Operativo FSE Abruzzo 2014-2020";
 - c) capitolo di spesa 11.02.004 - 52100, da denominare "Finanziamento comunitario (FSE) per l'attuazione del Programma Operativo FSE Abruzzo 2014-2020";
 - d) capitolo di spesa 11.02.004 - 52101, da denominare "Finanziamento statale (FDR) per l'attuazione del Programma Operativo FSE Abruzzo 2014-2020".
4. Gli stanziamenti di bilancio relativi ai capitoli di cui al comma 3 sono iscritti, anche mediante variazione con provvedimento amministrativo della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 25 della L.R. 3/2002, sulla base dei dati riportati nel piano finanziario del Programma Operativo.

Art. 5

(Disposizioni per la realizzazione del Programma di Sviluppo rurale 2014-2020)

1. La quota di compartecipazione a carico della Regione relativa al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 è iscritta nel capitolo di spesa di nuova istituzione 07.02.016 - 102418, da denominare "Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Cofinanziamento regionale", del bilancio pluriennale regionale.
2. L'iscrizione dello stanziamento è disposta con legge regionale tenuto conto di quanto indicato nel piano finanziario del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Lo stanziamento di spesa, in termini di competenza, relativo al bilancio di previsione pluriennale 2015-2017 è pari ad

Euro 9.581.975,00 per l'anno 2015, Euro 9.602.450,00 per l'anno 2016 ed Euro 9.623.250,00 per l'anno 2017.

Art. 6

(Disposizioni per la realizzazione della Programmazione del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e Pesca 2014-2020)

1. La quota di compartecipazione a carico della Regione relativa al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e Pesca 2014-2020 è iscritta nel capitolo di spesa di nuova istituzione 08.02.021 - 142352, da denominare "Programma Operativo F.E.A.M.P. Italia 2014-2020. Cofinanziamento regionale", del bilancio pluriennale regionale.
2. Lo stanziamento del capitolo di spesa di cui al comma 1 è definito con legge regionale tenuto conto di quanto indicato nel piano finanziario del Programma PO F.E.A.M.P. Italia 2014-2020. Lo stanziamento di spesa, in termini di competenza, relativo al bilancio di previsione pluriennale 2015-2017 è pari ad Euro 331.633,00 per l'anno 2015, Euro 331.633,00 per l'anno 2016 ed Euro 331.633,00 per l'anno 2017.
3. Per la contabilizzazione delle risorse provenienti dall'Unione Europea e dallo Stato relative alla programmazione del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e Pesca 2014-2020 sono istituiti i seguenti capitoli di bilancio:
 - a) capitolo di entrata 04.04.001 - 44350, da denominare "Programma Operativo F.E.A.M.P. Italia 2014-2020. Quota comunitaria";
 - b) capitolo di entrata 04.03.002 - 44351, da denominare "Programma Operativo F.E.A.M.P. Italia 2014-2020. Quota Stato";
 - c) capitolo di spesa 08.02.021 - 142350, da denominare "Programma Operativo F.E.A.M.P. Italia 2014-2020. Quota comunitaria";
 - d) capitolo di spesa 08.02.021 - 142351, da denominare "Programma Operativo F.E.A.M.P. Italia 2014-2020. Quota Stato".
4. Gli stanziamenti di bilancio relativi ai capitoli di cui al comma 3 sono iscritti, anche mediante variazione con provvedimento amministrativo della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 25 della L.R. 3/2002, sulla base dei dati riportati nel piano finanziario del Programma Operativo.

Art. 7

(Disposizioni per la contabilizzazione dei flussi finanziari relativi alle operazioni di indebitamento)

1. Per la contabilizzazione dei flussi finanziari inerenti i contratti di derivati posti in essere dalla Regione Abruzzo, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2015-2017 sono istituiti i seguenti capitoli:
 - a) capitolo di spesa 16.03.002 - 313110, da denominare "Spese derivanti dalla sottoscrizione di derivati di ammortamento";
 - b) capitolo di spesa 16.01.002 - 311710 denominato "Spese derivanti da contratti di derivato finanziario".
2. La contabilizzazione dei flussi finanziari in entrata derivanti dai contratti di derivato posti in essere dalla Regione Abruzzo è effettuata mediante il capitolo di entrata 03.05.001 - 35000, denominato "Entrate derivanti da contratti di swap relativi alle operazioni di emissione di prestiti obbligazionari".
3. Lo stanziamento dei capitoli di cui ai commi 1 e 2 viene determinato annualmente con la legge di bilancio. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con provvedimento amministrativo, ai sensi dell'articolo 25 della L.R. 3/2002, le variazioni di bilancio relative agli stanziamenti dei capitoli di cui al presente articolo e del capitolo di spesa 16.01.002 - 311730, denominato "Interessi passivi su mutui, anticipazioni e altre operazioni creditizie ed oneri di preammortamento", per la contabilizzazione delle operazioni di pagamento della rate di rimborso dei prestiti e dei flussi finanziari relativi ai contratti di derivato in essere.

Art. 8

(Disposizioni in materia di entrate regionali)

1. Per gli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017, le entrate regionali relative ai canoni e proventi per l'utilizzo del demanio idrico di cui all'art. 86 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) sono destinate al finanziamento dei programmi di metanizzazione del territorio regionale

discendenti dalla L.R. 3 aprile 1995, n. 25 (Norme per la concessione dei contributi regionali per l'utilizzazione del metano e gas G.P.L. o similari), dalla L.R. 23 dicembre 1999, n. 141 (Contributi regionali per la realizzazione delle cabine di decompressione e delle condotte di collegamento alle reti urbane di distribuzione del gas metano) e dalla L.R. 27 dicembre 2001, n. 84 (Norme per la concessione di contributi regionali per il completamento della metanizzazione in Abruzzo) per l'importo di Euro 4.500.000,00.

2. Le entrate ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 1 sono ripartite secondo le disposizioni previste all'art. 93, comma 8 ter, della L.R. 17 aprile 2003, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2003)), nonché secondo le disposizioni previste dall'articolo 1 della L.R. 3 agosto 2011, n. 25 (Disposizioni in materia di acque con istituzione del fondo speciale destinato alla perequazione in favore del territorio montano per le azioni di tutela delle falde e in materia di proventi relativi alle utenze delle acque pubbliche) e le disposizioni di cui all'art. 1 della L.R. 22 ottobre 2013, n. 37 (Interventi finanziari nel settore sociale, culturale e sanitario e modifica all'art. 38 della L.R. 10 gennaio 2012, n. 1).
3. Per il triennio la previsione di competenza del capitolo di entrata 03.02.001 - 32107, denominato "Canoni e proventi per l'utilizzo del demanio idrico - art. 86 del D.Lgs. 112/98", è fissata in Euro 12.500.000,00.

Art. 9

(Disposizioni per la contabilizzazione delle operazioni di cui all'art. 45 del D.L. 66/2014)

1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre le variazioni di bilancio per la ridefinizione ed iscrizione degli stanziamenti di bilancio conseguenti alle procedure di cui all'articolo 45 (Ristrutturazione del debito regionale) del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale", convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89, con le modalità di cui all'articolo 25 della L.R. 3/2002.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e per le finalità di riduzione dell'indebitamento regionale, le differenze legate alla modifica degli stanziamenti di bilancio sono destinate al piano di rientro di cui all'articolo 42 del D.Lgs. 118/2011.

Art. 10

(Spese per il laboratorio di analisi regionale)

1. Al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività del laboratorio di analisi regionale di Avezzano, quota parte delle risorse iscritte sul capitolo di spesa 02.01.007 - 11447 dello stanziamento di competenza 2015 del bilancio di previsione pluriennale 2015-2017, per l'importo pari a Euro 40.000,00, sono destinate al sostenimento delle spese di funzionamento del laboratorio per l'esercizio corrente.
2. La Giunta regionale è autorizzata a procedere all'erogazione della spesa mediante la Direzione regionale o il Dipartimento competente in materia di Politiche agricole.

Art. 11

(Interventi in materia di turismo e cultura)

1. Le risorse finanziarie residue dei PAIN - Quota Mezzogiorno ai sensi della deliberazione CIPE dell'11 luglio 2012, n. 78 di cui alle DGR n. 230 del 31 marzo 2014 e DGR n. 465 dell'8 luglio 2014 con riferimento all'intervento denominato "Progetto di rifunionalizzazione del Castello Della Monica di proprietà comunale" per un costo di Euro 2.114.494,00, sono finalizzate dalla Giunta regionale alla realizzazione del predetto intervento.

CAPO II

Patto di stabilità

Art. 12

(Patto di stabilità interno)

1. Al fine di conseguire gli obiettivi annuali previsti per il rispetto del Patto di stabilità interno per l'anno 2015, la Direzione competente in materia di Bilancio e Ragioneria della Giunta regionale coordina mediante i relativi Servizi Bilancio e Ragioneria Generale l'assunzione degli

impegni e l'effettuazione dei pagamenti ed è autorizzata all'interruzione dei medesimi impegni e pagamenti qualora ciò sia necessario per il raggiungimento degli obiettivi fissati per l'Ente Regione.

Art. 13

(Obiettivi di finanza pubblica degli enti locali)

1. Gli enti locali che hanno acquisito il personale delle ex Comunità Montane, anche in attuazione del procedimento di liquidazione di cui alla L.R. 9 gennaio 2013, n. 1, beneficiano prioritariamente di quanto previsto dal presente articolo.
2. La Regione, in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 138 e seguenti dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2011) provvede ad adattare per gli enti locali le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale riguardanti la disciplina del patto di stabilità interno, fermo restando il rispetto dell'obiettivo complessivamente determinato in attuazione della normativa nazionale.
3. In applicazione del comma 2, la Regione provvede a comunicare agli enti locali il nuovo obiettivo di patto di stabilità interno e, contestualmente, comunica al Ministero dell'economia e delle finanze gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.
4. Con deliberazione di Giunta regionale sono stabilite le modalità applicative in attuazione dei commi 2 e 3.

CAPO III

Disposizioni finali

Art. 14


(Norma Finanziaria)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli interventi di cui alla presente legge trovano copertura finanziaria con la legge di bilancio pluriennale di previsione 2015-2017.

Art. 15

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2015.



Allegato 1
Tabella dei rifinanziamenti delle leggi regionali

Legge regionale		Capitolo	UPB	Importo in €		
N.	Anno			2015	2016	2017
6	2005	11419	14.01.002	€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00
1	2011	11420	02.01.007	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 200.000,00
6	2005	11469	14 01 002	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
11	1998	11470	02.01.007	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00
2	2013	11524	02.02.001	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00
6	2005	41516	10.01.001	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 600.000,00
70	1999	71518	13.01.003	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00



W



Allegato 1
Tabella dei rifinanziamenti delle leggi regionali

Legge regionale		Oggetto	Capitolo	UPB	Importo in €		
N.	Anno				Articolo	2015	2016
131	1998		71571	13.01.005	€ 240.000,00	€ 280.000,00	€ 280.000,00
2	2013	Contributo straordinario per l'esplicitamento di servizi ed interventi in materia sociale e socio Assistenziale - L.R. 10 dicembre 2010, n. 58	71602	13.01.003	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
95	1999	Contributi ad alcune associazioni con scopi sociali o socio-assistenziali per disabili	71630	13.01.005	€ 108.000,00	€ 360.000,00	€ 360.000,00
95	1999	Contributi alle Associazioni ANFFAS	71645	13.01.005	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
19	1998	Interventi in materia di dipendenza dal tabagismo	81422	12.01.022	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00
6	2005	Spese relative agli accordi integrativi della medicina convenzionata	81470	12.01.001	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00
117	1997	Istituzione del centro regionale della psicosi infantile	81527	12.01.001	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00



Uscu



Allegato 1
Tabella dei rifinanziamenti delle leggi regionali

Legge regionale		Oggetto	Capitolo	UPB	Importo in €		
N.	Anno				Articolo	2015	2016
29	1998		81592	12.01.001	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00
		Provvidenza a favore dei nefropatici per il potenziamento dei servizi di dialisi domiciliare					
28	2013	5	151305	05.01.003	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00
		Celebrazioni centenario terremoto Marsica					
15	2004		151422	05.01.022	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
		Spese per il funzionamento della Sezione regionale dell'Osservatorio dei Lavori Pubblici					
81	1998		151532	05.01.019	€ 350.000,00	€ 0,00	€ 0,00
		Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo					
33	2006	1.1	151603	05.01.007	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
		Adesione all'Associazione ITACA					

Handwritten signature





Allegato 2
Tabella degli stanziamenti continuativi e dei limiti d'impegno

Provvediment o		Oggetto	Capitolo	UPB	Importo in €		
					2015	2016	2017
L.R.	Anno						
49	1995	Contributo al Consiglio regionale dell'Unione Italiana Ciechi, per l'acquisto di apparecchi tiftotecnici ed elettronici in favore dei non vedenti	71525	13.01.005	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
56	1990	Contributo a favore della Delegazione Regionale Corpo soccorso Alpino - L.R. 30.4.1990, n.56.	71620	13.01.005	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
88	1982	Contributi alle Sedi provinciali abruzzesi dell'associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili - L.R. 9.12.1982, n.88 e succ. modifiche ed integrazioni	71626	13.01.005	€ 240.000,00	€ 240.000,00	€ 240.000,00
30	1990	Provvidenze per la sezione Provinciale dell'Unione Italiana Ciechi di Teramo - L.R. 3 aprile 1990, n. 30.	71628	13.01.005	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00
20	2000	Testo unico in materia di sport ed impiantistica sportiva	92401	10.02.002	€ 7.123,10	€ 6.406,95	€ 6.406,95




U. S. M.



Allegato 2
Tabella degli stanziamenti continuativi e dei limiti d'impegno

Provvediment		Oggetto	Capitolo	UPB	Importo in €		
L.R.	Anno				2015	2016	2017
70	1998	Finanziamento ai Consorzi di Bonifica per l'irrigazione, per la manutenzione delle opere di bonifica di interesse pubblico e per il risanamento degli stessi Enti - L.R. 7.6.1996, n. 36 e L.R. 12.8.1998, n. 70	102396	07.02.005	€ 157.974,00	€ 157.974,00	€ 63.364,46
29	2006	Contributo al Comune di Giulianova per la prevenzione dei dissesti idrogeologici	152203	05.02.002	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 0,00
72	1999	Contributi per la mobilità' ciclistica ai sensi della L. 19.10.1998, n. 366 - D.M.7.6.2000.	152305	04.02.001	€ 336.017,08	€ 77.313,50	€ 77.313,50
76	2000	Contributi per la costruzione e il riattamento di servizi educativi	152311	04.02.001	€ 102.017,37	€ 102.017,37	€ 102.017,37
73	2000	Contributi in conto capitale in favore dei comuni di fascia demografica 01	152312	04.02.001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
72	1999	Contributi per il finanziamento regionale della mobilità ciclistica e attuazione della legge n. 366/98 - L.R.14.9.1999, N.72.	152321	04.02.001	€ 503.598,16	€ 503.598,16	€ 433.934,92



W



Allegato 2
Tabella degli stanziamenti continuativi e dei limiti d'impegno

Provvediment o		Anno	Oggetto	Capitolo	UPB	Importo in €		
						2015	2016	2017
62	1982	Contributo in conto interessi per l'esecuzione di opere pubbliche di interesse comunale e provinciale - L.R. 27.8.1982, n. 62 (QUOTA 1983).	152326	04.02.001	€ 16.500,00	€ 1.930,00	€ 0,00	
115	2000	Contributi agli enti locali per interventi di edilizia scolastica - L.R.20.12.2000, N.115.	152373	10.02.001	€ 2.012.834,45	€ 2.012.834,45	€ 1.953.523,53	
128	1997	Interventi in materia di parcheggi	152377	04.02.001	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	
		Contributi in annualità per la ricostruzione dei beni distrutti da eventi bellici - Art. 92 del D.P.R. 24.7.1977 n. 616.	152414	04.02.001	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00	
19	1985	Contributo costante trentacinquennale all'Opera Juventutis di Pescara	152420	04.02.001	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

La presente copia, formata da N. ...6...

fogli, è conforme all'originale.

L'Aquila, il 14.01.2015.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO AFFARI ASSEMBLEARI

Valerio Taddei



La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 20 Gennaio 2015

IL PRESIDENTE
Dott. Luciano D'Alfonso

TESTI VIGENTI ALLA DATA DELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE CITATE DALLA LEGGE REGIONALE **20 GENNAIO 2015, n. 2** "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio pluriennale 2015 - 2017 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità Regionale 2015)" (in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web

"www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede

unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Art. 86

(Gestione del demanio idrico)

1. Alla gestione dei beni del demanio idrico provvedono le regioni e gli enti locali competenti per territorio.
2. I proventi dei canoni ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico sono introitati dalla regione.
3. [COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388]

DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Art. 42

(Il risultato di amministrazione)

1. Il risultato di amministrazione, distinto in fondi liberi, fondi accantonati, fondi destinati agli investimenti e fondi vincolati, è accertato con l'approvazione del rendiconto della gestione dell'ultimo esercizio chiuso, ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito

dei residui passivi. Tale risultato non comprende le risorse accertate che hanno finanziato le spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato determinato in spesa del conto del bilancio. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non presenti un importo sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate ed accantonate, la differenza è iscritta nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, prima di tutte le spese, come disavanzo da recuperare, secondo le modalità previste al comma 12.

2. In occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, è determinato l'importo del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce.
3. I fondi accantonati del risultato di amministrazione comprendono il fondo crediti di dubbia esigibilità, l'accantonamento per i residui perenti e gli accantonamenti per passività potenziali.
4. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione, per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione, è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono destinati al finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti.
5. Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:
 - a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
 - b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
 - c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
 - d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui la regione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. È possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se la regione non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio. L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione, per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione, è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse.
6. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi del comma 1, può essere utilizzata, nel rispetto dei vincoli di destinazione, con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:
 - a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
 - b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio previsti dalla legislazione vigente, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
 - c) per il finanziamento di spese di investimento;
 - d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
 - e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.
7. Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.
8. Le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente

costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere immediatamente utilizzate per le finalità cui sono destinate, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sè stante dell'entrata, del primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente.

9. Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 8, entro il 31 gennaio, la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione dell'anno precedente sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate e approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a). Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.
10. Le quote del risultato presunto derivante dall'esercizio precedente, costituite dagli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente, possono essere utilizzate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, per le finalità cui sono destinate, con provvedimento di variazione al bilancio, se la verifica di cui al comma 9 e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 4, lettera d), sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate.
11. Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate del risultato di amministrazione, sono effettuate dopo l'approvazione del

prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 10. Le variazioni consistenti nella mera reinscrizione di economie di spesa, derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dall'ordinamento contabile o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario.

12. L'eventuale disavanzo di amministrazione accertato ai sensi del comma 1, a seguito dell'approvazione del rendiconto, al netto del debito autorizzato e non contratto di cui all'art. 40, comma 1, è applicato al primo esercizio del bilancio di previsione dell'esercizio in corso di gestione. La mancata variazione di bilancio che, in corso di gestione, applica il disavanzo al bilancio è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della legislatura regionale, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere del collegio dei revisori. Ai fini del rientro, possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale.
13. La deliberazione di cui al comma 12 contiene l'impegno formale di evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante. Con periodicità almeno semestrale, il Presidente della giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro. A decorrere dal 2016, è fatto salvo quanto previsto dall'art. 40, comma 2.
14. L'eventuale disavanzo di amministrazione presunto, accertato ai sensi del comma 2, è

applicato al bilancio di previsione dell'esercizio successivo secondo le modalità previste al comma 12. A seguito dell'approvazione del rendiconto e dell'accertamento dell'importo definitivo del disavanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, si provvede alle eventuali ulteriori iniziative necessarie ai sensi del comma 12.

15. A seguito dell'eventuale accertamento di un disavanzo di amministrazione presunto, nell'ambito delle attività previste dal comma 9 effettuate nel corso dell'esercizio provvisorio, si provvede alla tempestiva approvazione del bilancio di previsione. Nelle more dell'approvazione del bilancio, la gestione prosegue secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria riguardante la gestione provvisoria del bilancio.

DECRETO-LEGGE 24 APRILE 2014, N. 66

Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale.

Art. 45

(Ristrutturazione del debito delle Regioni)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera a), contratti dalle regioni ed aventi come controparte il Ministero dell'economia e delle finanze, in base all'articolo 2, commi da 46 a 48, della legge 24 dicembre 2007, n.244, e all'articolo 2, comma 98, della legge 23 dicembre 2009, n.191, e i mutui gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
2. Per il riacquisto da parte delle regioni dei titoli obbligazionari da esse emessi e aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera b), il Ministero dell'economia e delle finanze può effettuare emissioni di titoli di Stato Per le finalità del presente comma è autorizzata l'istituzione di apposita contabilità speciale.
3. I risparmi annuali di spesa derivanti alle regioni dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono prioritariamente destinati al pagamento delle rate di ammortamento delle anticipazioni contratte nel corso dell'esercizio 2014, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e ai sensi degli articoli 32, 34 e 35 del presente decreto.
4. Le operazioni di cui al comma 1 non costituiscono nuovi prestiti o mutui ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
5. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento che, alla data del 31dicembre 2013, presentino le seguenti caratteristiche:
 - a) vita residua pari o superiore a 5 anni e importo del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro per i mutui contratti con il Ministero dell'economia e delle finanze;
 - b) vita residua pari o superiore a 5 anni e valore nominale dei titoli obbligazionari regionali in circolazione pari o superiore a 250 milioni di euro. Per i titoli in valuta rileva il cambio fissato negli swap di copertura insistenti sulle singole emissioni.
6. Sono esclusi dalle operazioni di ristrutturazione del debito le anticipazioni contratte dalle regioni ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto legge n. 35 del 2013.
7. Le regioni possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui ai commi 1 e 2, trasmettendo entro il 20 giugno 2014 al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione II, con certificazione congiunta del presidente e del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento che presentano i requisiti oggettivi di cui al comma 5.
8. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari aventi le caratteristiche di cui al comma 5, lettera b), avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi, per il tramite di uno o più intermediari individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze tra gli specialisti in titoli di Stato, che ricevono apposito mandato delle singole regioni.
9. Le modalità del riacquisto e le commissioni per gli intermediari sono disciplinate dal mandato di cui al comma 8, per la definizione dei cui termini ogni

regione si avvale obbligatoriamente della consulenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 18 luglio 2014, si provvede all'individuazione delle operazioni di indebitamento ammesse alla ristrutturazione.
11. A seguito della ristrutturazione dei mutui nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto di prestito.
12. Il riacquisto dei titoli emessi dagli enti e individuati come idonei a norma del comma 5, tenuto conto del valore dei derivati di cui comma 15, è finanziato dal Ministero dell'economia e delle finanze con un mutuo avente le caratteristiche indicate al comma 11.
13. Qualora i titoli oggetto di riacquisto o i mutui oggetto di rinegoziazione rappresentino il sottostante di operazioni in strumenti derivati, la regione provvede alla contestuale chiusura anticipata degli stessi. L'eventuale valore di mercato positivo incassato dalla chiusura anticipata dei derivati è vincolato all'utilizzo da parte della regione per il riacquisto del debito sottostante il derivato stesso. Qualora il derivato presenti un valore di mercato negativo per la regione, esso deve essere ricompreso nell'operazione di riacquisto, a condizione che la somma del valore di riacquisto dei titoli e del valore di mercato del derivato non sia superiore al valore nominale dei titoli stessi. In caso il sottostante sia un mutuo, la somma dell'eventuale valore di mercato negativo del derivato e del capitale residuo del mutuo oggetto di rinegoziazione, non deve essere superiore al capitale residuo risultante alla fine dell'anno solare precedente quello in cui avviene la rinegoziazione.
14. Ove la somma del prezzo di riacquisto del titolo e del valore degli strumenti derivati

ad esso collegati comportasse un aumento del debito delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009, non si dà luogo all'operazione.

15. La valutazione dei derivati è di competenza delle regioni che, per quanto attiene allo scopo della presente norma, la effettuano sotto la supervisione del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione II.
16. Le regioni assumono in autonomia le decisioni in ordine al riacquisto dei titoli e alla chiusura anticipata delle eventuali operazioni in strumenti derivati ad essi riferite, tenendo conto anche dei versamenti già avvenuti negli swap di ammortamento, nei fondi di ammortamento o, comunque, delle quote capitale già accantonate per l'ammortamento di titoli con unico rimborso a scadenza.
17. La rinegoziazione dei mutui e il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009.

LEGGE REGIONALE 25 MARZO 2002, N. 3
Ordinamento contabile della Regione Abruzzo.

Art. 25
(Variazioni al bilancio)

1. La legge di approvazione del bilancio regionale autorizzi le variazioni che possono essere apportate al bilancio mediante provvedimenti amministrativi.
2. Mediante provvedimenti amministrativi della Giunta regionale sono istituite nuove unità previsionali di base per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l'iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legge o da specifiche convenzioni. I provvedimenti sono inviati entro il termine perentorio di 20 giorni alla Commissione Bilancio del Consiglio regionale.
3. La Giunta può effettuare, con provvedimento amministrativo, variazioni compensative tra capitoli della stessa unità previsionale di base, fatta eccezione

per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità ed a pagamento differito e per quelle direttamente regolate dalla legge.

3-bis. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare con provvedimento amministrativo le variazioni di bilancio necessarie per l'adeguamento degli stanziamenti delle unità previsionali di base dell'entrata e della spesa finalizzate alla restituzione e/o al riutilizzo di somme vincolate a scopi specifici. Il provvedimento è inviato alla Commissione Bilancio del Consiglio regionale.

4. La legge di bilancio o le rispettive variazioni possono autorizzare la Giunta ad effettuare variazioni compensative all'interno della medesima classificazione economica, tra unità previsionali di base strettamente collegate nell'ambito di una stessa funzione obiettivo o di uno stesso programma o progetto. Con le stesse modalità, al fine di assicurare la necessaria flessibilità nella gestione delle disponibilità di bilancio, la Giunta può essere autorizzata ad effettuare variazioni compensative anche tra unità previsionali di base diverse qualora le variazioni stesse siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata.

4-bis. Al fine di conseguire il rispetto delle disposizioni riguardanti il Sistema informativo delle operazioni degli Enti pubblici (SIOPE), istituito ai sensi della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, la Giunta regionale è autorizzata ad adottare con provvedimento amministrativo l'istituzione e le variazioni delle unità previsionali di base dell'entrata e della spesa per adeguare il sistema di contabilità regionale alla codifica approvata con D.M. dell'Economia e delle Finanze del 18 febbraio 2005, nei limiti del rispetto del principio di equilibrio economico del bilancio. Le deliberazioni dovranno essere trasmesse alla Commissione Bilancio del Consiglio regionale entro venti giorni dall'adozione.

4-ter. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare con provvedimento amministrativo le variazioni di bilancio necessarie per la registrazione delle operazioni di rinegoziazione e rifinanziamento delle passività regionali.

4-quater. Ai fini di una efficace istituzione e utilizzo della codifica SIOPE finalizzata ad assegnare a ciascun titolo di entrata e di spesa un solo codice tra quelli previsti e allo scopo di non compromettere la corretta gestione del sistema contabile regionale, a ciascun capitolo di entrata e di spesa possono essere attribuiti più codici di bilancio relativi alla codifica SIOPE, fermo restando il rispetto della classificazione degli interventi in spese di natura corrente e spese in conto capitale e del titolo di appartenenza del capitolo.

5. Ogni altra variazione al bilancio è disposta o autorizzata con legge regionale, salvo quanto previsto dagli articoli 18, 19, 20 e 21.

6. Le variazioni al bilancio devono essere approvate entro il 30 novembre dell'anno cui il bilancio si riferisce, salvo quelle di cui agli articoli 18 e 20.

7. La Giunta può disporre variazioni compensative, nell'ambito della stessa o di diverse unità previsionali di base di conto capitale, anche tra stanziamenti autorizzati da leggi diverse, a condizione che si tratti di leggi che finanziano o rifinanziano interventi relativi alla stessa funzione obiettivo, ai sensi dell'art. 15, comma 1. Il relativo provvedimento è comunicato alla Commissione Bilancio del Consiglio regionale entro 20 giorni.

LEGGE REGIONALE 17 APRILE 2003, N. 7

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2003).

Art. 93

1. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al successivo comma 5, il corrispettivo per gli usi delle acque pubbliche è quello indicato all'art. 18 della legge n. 36/1994 e successivi aggiornamenti di cui al D.M. 25 febbraio 1997, n. 90 e al D.M. 24 novembre 2000 del Ministero delle Finanze e le somme relative alle spese di istruttoria sono fissate secondo i criteri di cui all'allegata tabella "A". A far data dal 1° gennaio 2003 gli aggiornamenti dei canoni si applicano anche ai minimi stabiliti dalle vigenti disposizioni legislative statali.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2004, i canoni, i sovracani e l'addizionale regionale se applicata, relativi all'utilizzazione delle acque pubbliche sono dovuti per anno solare e sono versati anticipatamente nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 28 febbraio di ciascun anno. Al fine di armonizzare i versamenti dei canoni, per le concessioni già assentite, i ratei mensili da versare sono pari a un dodicesimo per ciascun mese rimanente al 31 dicembre 2004 e per gli anni successivi, in deroga a quanto previsto nei rispettivi disciplinari, i canoni sono dovuti per anno solare.
3. Per le concessioni in scadenza, per le quali non sia stata presentata domanda di rinnovo o rilasciate nel corso dell'anno, il canone è dovuto per dodicesimo per ciascun mese di validità dell'atto di concessione.
4. I canoni per le utenze ad uso irriguo da riconoscere oppure da concedere in via preferenziale, ai sensi degli articoli 3 e 4 del T.U. approvato con R.D. n. 1775/1933, sono comunque dovuti dal 1° gennaio 2003, anche in via extracontrattuale; mentre quelli per tutti gli altri usi sono introitati in via extracontrattuale dal 1° gennaio 2001 fatti salvi i canoni arretrati dovuti allo Stato.
- 4-bis. Nel caso di concessione di derivazione ad uso plurimo delle acque che preveda anche l'uso antincendio, non si applica il canone relativo all'uso antincendio qualora si tratti di un solo concessionario ed esercente globale dell'utilizzazione plurima e non già che il concessionario risulti dal congiungimento di interessi perfettamente distinti e destinati a separarsi dopo aver ottenuto il decreto di concessione.
- 4-ter. Nel caso di concessione di derivazione ad uso plurimo delle acque che preveda sia l'uso igienico che l'uso civile, qualora il quantitativo d'acqua concesso per questi usi non superi i 2 litri al secondo e la superficie da irrigare sia inferiore a mille metri quadri, limitatamente a questi usi si applica il canone più elevato qualora per il concessionario ricorrano le condizioni di cui al comma 4-bis.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2005, in attuazione dell'art. 86 del D.Lgs. n. 112/1998, i canoni annui, relativi alle concessioni di derivazione di acqua pubblica e alle licenze annuali di attingimento, costituiscono il corrispettivo per gli usi delle acque prelevate e sono così stabiliti:
 - a) consumo umano: per ogni modulo di acqua assentito € 2.025,00;
 - b) irriguo agricolo:
 - b1) quando il prelievo è effettuato a bocca tassata, per ogni modulo di acqua assentito € 80,00;
 - b2) quando il prelievo non è suscettibile di essere fatto a bocca tassata, per ogni ettaro di terreno € 0,80;
 - c) Idroelettrico e forza motrice: per ogni kw di potenza nominale concessa o riconosciuta € 13,50;
 - d) Industriale: per ogni modulo di acqua assentito € 14.218,00, assumendosi ogni modulo pari a tre milioni di metri cubi annui. Il canone unitario è ridotto del 50 per cento se il concessionario attua un uso delle acque senza restituzione ovvero se attua un riuso delle acque a ciclo chiuso reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo;
 - e) Piscicoltura: per ogni modulo di acqua assentito € 360,00;
 - f) Antincendio: per ogni modulo di acqua assentito € 300,00;
 - g) Civile: per ogni modulo di acqua assentito per uso irrigazione di attrezzature sportive e di aree a verde pubblico o privato a servizio di attività commerciali o industriali € 325,00;
 - h) Igienico: per ogni modulo di acqua assentito per uso igienico-sanitario, lavaggio strade e, comunque, per tutti gli usi non previsti alle precedenti lettere € 950,00;
 - i) Autolavaggio: per ogni modulo di acqua assentito € 5.000,00;
 - i-bis) zootecnico: è equiparato al canone industriale, ridotto del 60 per cento, di cui all'articolo 12, comma 5 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 25 qualora il volume annuo sia superiore a 1.000 metri cubo/anno e, in ogni caso, se l'allevamento del bestiame non è connesso alla conduzione del fondo agricolo, ovvero se è connesso alla conduzione del fondo agricolo da cui provengono prodotti di foraggio ma tali prodotti non superano il 30 per cento di quello occorrente.

I canoni di cui al presente comma non possono essere comunque inferiori ai seguenti importi minimi:

- a) Consumo umano: € 300,00;
- b) Irriguo agricolo: € 20,00;
- c) Idroelettrico e forza motrice: € 250,00;
- d) Industriale: € 2.100,00, ridotto ad € 1.500,00 qualora viene applicata la riduzione prevista dalla lettera d) del primo capoverso;
- e) Piscicoltura: € 250,00;
- f) Antincendio: € 100,00;
- g) Civile: € 150,00;
- h) Igienico: € 150,00;
- i) Autolavaggio: € 350,00.

Al fine dell'assimilazione delle tipologie d'uso sopra riportate con quelle vigenti al 31 dicembre 2004, si rinvia all'allegata tabella "A". Gli importi dei canoni, così stabiliti, sono aggiornati con cadenza triennale con delibera della Giunta regionale che terrà conto sia del tasso d'inflazione programmato che dei criteri di cui al comma 6 dell'art. 93 della L.R. n. 7/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. Il primo aggiornamento avrà decorrenza dal 1° gennaio 2008. Qualora non si provveda all'aggiornamento, nelle more dell'adozione dell'atto deliberativo di aggiornamento dei canoni che decorrono dal 1° gennaio successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, si applicano i canoni unitari del triennio precedente maggiorati del tasso di inflazione programmata previsto nel documento di programmazione economico-finanziario per l'anno di riferimento.

5-bis. (Spese di istruttoria). A decorrere dal 1° gennaio 2005, le spese occorrenti per l'espletamento di istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica, ivi comprese quelle relative alle domande intese ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee nonché per l'utilizzazione delle concessioni di pertinenze idrauliche e per le autorizzazioni rilasciate intorno alle opere idrauliche di cui al T.U. approvato con R.D. n. 523/1904 e successive modificazioni ed integrazioni, sono stabilite, per ogni uso, negli importi indicati nell'allegata tabella "B". Per determinati usi dell'acqua, individuati dall'Autorità concedente regionale e dai

competenti organi provinciali, ognuno per la propria competenza, possono, con atto motivato da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione, aumentare detti importi. È facoltà delle Province, in deroga a quanto stabilito nel presente comma, applicare le disposizioni di cui alla legge n. 765/1973 e successive modificazioni ed integrazioni. Il pagamento delle spese di istruttoria è effettuato all'atto della presentazione della domanda, ovvero, in caso di inosservanza, entro 45 giorni dalla richiesta avanzata dall'Amministrazione concedente pena l'irricevibilità della stessa. Con cadenza triennale gli importi di cui alla tabella "B" sono adeguati al tasso di inflazione programmato con le medesime procedure previste per l'aggiornamento dei canoni indicati al comma 5 dell'art. 93 della L.R. n. 7/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

5-ter. (Depositi cauzionali). A decorrere dal 1° gennaio 2005, prima della firma del disciplinare, il richiedente la concessione deve effettuare, a favore della Regione, il deposito cauzionale di cui al comma 2 dell'art. 11 del T.U. approvato con R.D. n. 1775/1933, nella misura di una annualità del canone previsto, e comunque di importo non inferiore a quelli indicati, per ciascun uso, nell'allegata tabella "C". Il deposito può essere costituito in uno dei modi previsti dalla legge n. 348/1982 e viene restituito alla scadenza della concessione. La Regione, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del T.U. approvato con R.D. n. 1775/1933. Sono dispensati dal deposito cauzionale gli utenti il cui importo non eccede il minimo previsto, per gli usi di cui alle lettere a) b), f), g), h), del secondo capoverso, del comma 5 dell'art. 93 della L.R. n. 7/2003 così come modificato dalla presente legge regionale.

5-quater. (Contributo idrografico). A decorrere dal 1° gennaio 2005, prima della firma del disciplinare, il richiedente la concessione deve effettuare, a favore della Regione, il versamento del contributo idraulico di cui al comma 3, dell'art. 7, del T.U. approvato con R.D. n. 1775/1933 e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura di un decimo dell'annualità del canone previsto, e comunque di importo non inferiore a quello indicato, per ogni uso,

nell'allegata tabella "D". Il contributo idrografico è, in ogni caso, dovuto per le utenze di cui all'art. 17 del suddetto T.U. approvato con R.D. n. 1775/1933.

5-quinquies. (Addizionale regionale). A far data dall'entrata in vigore della presente legge l'importo dell'addizionale, di cui all'art. 18 della legge n. 36/1994, è determinato in misura pari al 10% dell'ammontare del canone demaniale. L'addizionale di cui al presente comma è corrisposta dal concessionario contestualmente al pagamento del canone, mediante versamento sull'apposito conto corrente postale intestato alla Regione Abruzzo. Le somme sono introitate sul capitolo di entrata 32107.

5-sexies. (Vigilanza e sanzioni amministrative). Le attività connesse con l'accertamento e la contestazione delle violazioni in materia di polizia delle acque nonché la determinazione e l'applicazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie sono disciplinate dall'art. 1 della L.R. n. 12/1983, così come modificato con la presente legge. Le violazioni alle disposizioni in materia di acque pubbliche di cui all'art. 219 del T.U. approvato con R.D. n. 1775/1933, nonché le violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni stabilite dal disciplinare di concessione, dalla licenza di attingimento e dall'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee sono punite, fatto salvo quanto disposto dall'art. 17 del T.U. n. 1775/1933, così come riformulato dall'art. 23 del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 5.000,00. Rimane ferma la facoltà della Regione di revocare e di dichiarare la decadenza dal diritto di derivare ed utilizzare l'acqua pubblica per i casi di cui all'art. 55 del T.U. approvato con R.D. n. 1775/1933. La Regione, nel caso di alterazione dello stato dei luoghi che pregiudichi il regime idraulico del corso d'acqua o il regime delle acque sotterranee, può disporre la riduzione in pristino, fissando i modi ed i tempi dell'esecuzione dei lavori. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore, secondo le modalità e per gli

effetti stabiliti dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato. Al fine della quantificazione della sanzione amministrativa di cui ai precedenti capoversi, la Giunta regionale, su proposta della Direzione Area Territorio, stabilisce, con provvedimento di carattere generale:

- a) gli indirizzi per la determinazione della sanzione amministrativa, prevista dall'art. 219 del T.U. approvato con R.D. n. 1775/1933, da applicare ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/1981 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) gli indirizzi per la determinazione della sanzione amministrativa da applicare ai sensi dell'art. 17 del T.U. approvato con R.D. n. 1775/1933;
- c) le tipologie delle violazioni e gli indirizzi per l'applicazione della sanzione per i casi di particolare tenuità previsti dal citato art. 17.

I rapporti relativi alle violazioni di cui al presente comma sono trasmessi, per gli adempimenti previsti dall'art. 18 e seguenti della legge n. 689/1981, al Servizio indicato all'art. 1 della L.R. n. 12/1983 e successive modificazioni. Nelle more dell'emanazione degli indirizzi di cui alle lettere a), b) e c), il Servizio su indicato provvede secondo le vigenti modalità.

6. Per la determinazione dei canoni la Giunta regionale tiene conto dei seguenti criteri:
 - a) della disponibilità della risorsa idrica;
 - b) della qualità e della quantità in rapporto alle finalità di utilizzo;
 - c) delle diverse tipologie d'uso;
 - d) delle caratteristiche dei corpi idrici superficiali e sotterranei soggetti a prelievo;
 - e) di rapportare l'entità del canone al livello di sfruttamento del corpo idrico;
 - f) della riduzione del canone delle utenze ad uso industriale di cui alla lettera d) del comma 5.
7. Il regolamento prevede anche, sia per le piccole che per le grandi derivazioni, la polizza assicurativa, di valore pari al costo di demolizione delle opere di derivazioni e quelle realizzate sul demanio idrico, con valore minimo di € 5.000,00 e di durata non inferiore a quella della concessione di derivazione acqua, per la copertura delle spese di ripristino dello stato dei luoghi da parte della Regione qualora il

concessionario non provveda direttamente. La polizza dovrà contenere la previsione del pagamento alla Regione della somma assicurata su semplice richiesta.

8. I proventi di cui al comma 2 del presente articolo sono introitati sul capitolo di entrata 32107 (UPB 03 01 001) da ridenominare: "Canoni e proventi per l'utilizzo del demanio idrico art. 86 del D.Lgs. n. 112/1998") e sono destinati a finanziare, ai sensi dell'art. 86, - comma 2, del D.Lgs. n. 112/1998, i capitoli di spesa 152108, UPB 05.02.012, e 151402, UPB 05.01.002 di nuova istituzione ed iscrizione, denominati, rispettivamente: "Interventi di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico e idrogeologico ordinari e straordinari" e "Attività di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee e quelle inerenti gli studi e le indagini per l'assetto idrogeologico"; è autorizzata l'iscrizione dello stanziamento di € 5.500.000,00 sia sul capitolo di entrata 32107 che su quelli di spesa, rispettivamente, per l'importo di € 4.675.000,00 (152108), pari all'85% del correlato capitolo di entrata, e € 825.000,00 (151402), pari al 15% del suddetto capitolo di spesa.
- 8-bis. La quota del 3% della disponibilità assicurata al suddetto capitolo è destinata a finanziare gli studi, le attività conoscitive e le consulenze.
- 8-ter. A partire dall'esercizio 2008 le percentuali del capitolo di entrata 32107, destinate a finanziare i due capitoli di spesa 152108 (UPB 05.02.012) "Interventi di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico e idrogeologico ordinari e straordinari" e 151402 (UPB 05.01.002) "Attività di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee e quelle inerenti gli studi e le indagini per l'assetto idrogeologico", sono così ripartite:
- 70% del correlato capitolo di entrata è destinato al capitolo di spesa 152108;
 - 30% del correlato capitolo di entrata è destinato al capitolo di spesa 151402.
- 8-quater. Per l'esercizio 2008 la previsione di incasso da iscrivere sul capitolo di entrata 32107 è pari ad € 7.285.000,00.
9. L'impegno della spesa può essere effettuato solo previo accertamento della relativa entrata.

10. A far data dall'esercizio finanziario 2005, sugli stanziamenti iscritti nei capitoli di spesa 152102, 152107, 152108, in applicazione del comma 2-bis della legge n. 109/1994, aggiunto dall'art. 9, comma 30, del D.L. n. 101/1995 e poi modificato dall'art. 9, comma 29, della legge n. 415/1998, è destinata, per ogni capitolo menzionato, una quota complessiva non superiore al 10% del totale degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura dei progetti preliminari, nonché dei progetti definitivi ed esecutivi, incluse indagini geologiche e geognostiche, studi di impatto ambientale od altre rilevazioni, alla stesura dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del D.Lgs. n. 494/1996, e agli studi per il finanziamento dei progetti.
11. Il capitolo di spesa 151414 relativo alla L.R. n. 127/1997 è inserito nella UPB 05.01.007 ed è ridenominato come segue: Interventi di manutenzione dei porti e degli approdi ed escavazione dei fondali, attività realizzative e di studio attinenti la difesa della costa e il ripascimento degli arenili, partecipazione a progetti anche comunitari - L.R. n. 127/1997.
12. Per la redazione di cartografia e studi geologici si confermano le procedure di cui all'art. 2 della L.R. n. 41/2001 per gli stanziamenti statali e regionali per gli anni successivi al 2003 e per gli ulteriori anni.

LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 2011, N. 25

Disposizioni in materia di acque con istituzione del fondo speciale destinato alla perequazione in favore del territorio montano per le azioni di tutela delle falde e in materia di proventi relativi alle utenze di acque pubbliche.

Art. 1 (Fondo speciale)

- Per la salvaguardia e la valorizzazione del territorio montano ed in considerazione dell'importanza che il territorio montano e collinare riveste nella tutela e ricarica delle falde acquifere, è istituito, a far data dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, il Fondo Speciale.
- Il Fondo Speciale, dell'importo complessivo di euro 4 milioni annui per il triennio successivo all'entrata in vigore della

presente legge, viene alimentato dalle maggiori entrate relative all'utilizzazione delle acque pubbliche, a seguito dell'aggiornamento dei canoni di cui all'art. 12.

3. Un pari stanziamento corrispettivo alle maggiori entrate, valutato in euro 4 milioni, viene iscritto sul capitolo di spesa 151402 U.P.B. 05.01.002 denominato "Attività di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee e quelle inerenti gli studi e le indagini per l'assetto idrologico" con destinazione vincolata alla tutela ambientale e idrogeologica.
4. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito tra Comuni classificati totalmente o parzialmente montani dalla Legge 25 luglio 1952, n. 991 recante "Provvedimenti in favore dei territori montani" e dalla L.R. 5 agosto 2003, n. 11 recante "Norme in materia di Comunità montane", tenuto conto delle disposizioni di cui alla L.R. 27 giugno 2008, n. 10 recante "Riordino delle Comunità Montane Abruzzesi e modifiche a leggi regionali", con esclusione di quelli aventi popolazione superiore a 3.000 abitanti, in proporzione alla superficie di ognuno.
5. Entro il 30 maggio di ciascuna annualità successiva a quella di istituzione del Fondo di cui al comma 1, il Servizio demandato alla gestione dei proventi derivanti dall'uso della risorsa idrica, provvede all'assegnazione di dette somme agli Enti Locali interessati.
6. È compito dell'autorità competente verificare che l'impegno di spesa sul capitolo di cui al comma 3 venga effettuato solo previo accertamento della relativa entrata di cui al comma 2.

LEGGE REGIONALE 22 OTTOBRE 2013, N. 37
Interventi finanziari nel settore sociale, culturale e sanitario e modifica all'art. 38 della L.R. 10.1.2012, n. 1.

Art. 1

(Intervento straordinario per favorire l'abbattimento delle barriere architettoniche)

1. Al fine di favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche è autorizzato il finanziamento di un intervento straordinario per Euro 2 milioni

complessivi per gli anni 2013 e 2014, da realizzare mediante le disposizioni di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 recante "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati".

2. All'intervento di spesa di cui al presente articolo si provvede mediante finalizzazione di quota parte pari ad Euro 1 milione per l'anno 2013 e Euro 1 milione per l'anno 2014 delle entrate regionali relative ai canoni ed i proventi per l'utilizzo del demanio idrico di cui all'articolo 86 del D.Lgs. 112/1998.
3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante lo stanziamento iscritto sul capitolo di spesa 03.01.002 - 151576.1, di nuova istituzione, da denominare "Intervento regionale a favore del superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati".
4. Al bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario sono apportate le seguenti modifiche in termini di competenza e di cassa:
 - a) lo stanziamento del capitolo di entrata 03.02.001 - 32107, denominato "Canoni e proventi per l'utilizzo del demanio idrico" è incrementato di Euro 1.000.000,00;
 - b) lo stanziamento del capitolo di spesa 03.01.002 - 151576.1, denominato "Intervento regionale a favore del superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati" è incrementato di Euro 1.000.000,00.

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 3

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 16/2 del 23.12.2014

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 2015, N. 3
Bilancio di previsione pluriennale 2015 - 2017

e ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

TITOLO I
 DISPOSIZIONI INERENTI AL BILANCIO DI PREVISIONE

Art. 1
 (Entrate)

1. Sono approvati i totali generali dell'entrata del bilancio pluriennale 2015-2017 per l'importo di Euro 6.236.747.536,96 per l'esercizio finanziario 2015, di Euro 3.162.204.441,50 per l'esercizio finanziario 2016 e di Euro 3.105.474.750,91 per l'esercizio finanziario 2017.
2. E' approvato in Euro 6.534.136.940,80 il totale generale dell'entrata del bilancio di cassa della Regione per l'esercizio finanziario 2015, ivi compresa la giacenza di cassa presunta di Euro 295.000.000,00 stimata al 1° gennaio 2015.

Art. 2
 (Residui attivi)

1. Il totale generale dei residui attivi presunti al 31 dicembre 2014, dei quali si autorizza il riporto nel bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2015, è di Euro 2.488.098.151,74.

Art. 3
 (Accertamento, riscossione e versamento)

1. Sono autorizzati l'accertamento, la riscossione e il versamento, secondo le leggi in vigore, delle entrate dovute alla Regione giusta lo stato di previsione dell'entrata di cui all'articolo 1, comma 1.

Art. 4
 (Spese)

1. Sono approvati i totali generali della spesa del bilancio pluriennale 2015-2017 per l'importo di Euro 6.236.747.536,96 per l'esercizio finanziario 2015, di Euro 3.162.204.441,50 per l'esercizio finanziario 2016 e di Euro 3.105.474.750,91 per l'esercizio finanziario 2017.

2. E' approvato in Euro 6.534.136.940,80 il totale generale della spesa del bilancio di cassa della Regione per l'esercizio finanziario 2015.

Art. 5
 (Residui passivi)

1. Il totale generale dei residui passivi presunti al 31 dicembre 2014, dei quali si autorizza il riporto nel bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2015, è di Euro 1.752.342.896,74.

Art. 6
 (Unità Previsionali di Base)

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo) e dell'articolo 11, comma 12, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), sono approvate le singole unità previsionali di base iscritte nello stato di previsione dell'entrata e nello stato di previsione della spesa come indicato nel bilancio di previsione.

Art. 7
 (Contabilità Speciali)

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 9, della L.R. 3/2002, sono approvate, nel loro complesso, le contabilità speciali, iscritte nello stato di previsione dell'entrata e nello stato di previsione della spesa di competenza, per complessivi Euro 1.797.785.500,00.

Art. 8
 (Autonomia del Consiglio regionale)

1. L'unità previsionale di base riferita all'autonomia e organizzazione del Consiglio regionale, di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 118/2011 e alla L.R. 9 maggio 2001, n. 18 (Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione), è la 01.01.005 denominata "Funzionamento del Consiglio regionale".
2. Ai sensi dell'articolo 3 bis della L.R. 18/2001, al bilancio di previsione della

Regione è allegato il bilancio di previsione del Consiglio regionale.

Art. 9

(Autorizzazione per impegni e pagamenti)

1. E' autorizzato l'impegno delle spese della Regione, nei limiti degli stanziamenti di competenza di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge.
2. E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione, nei limiti degli stanziamenti di cassa di cui all'articolo 4, comma 2, della presente legge.

Art. 10

(Quadro generale riassuntivo)

1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017.

Art. 11

(Risultato di amministrazione e saldo finanziario)

1. Ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. 118/2011, il risultato di amministrazione presunto relativo all'esercizio 2014 è stabilito in un disavanzo di amministrazione pari ad Euro 454.964.094,21.
2. Ai sensi dell'articolo 42, commi 1, 12 e 14, del D.Lgs. 118/2011, nello stato di previsione della spesa è iscritto in apposito capitolo di bilancio 00.00.001 - 10, denominato "Saldo finanziario negativo presunto al termine dell'esercizio precedente", uno stanziamento pari a Euro 5.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2015, Euro 20.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2016 ed Euro 30.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2017.
3. La Giunta regionale, tenuto conto dell'entità del disavanzo di amministrazione di cui al comma 1 e degli esercizi finanziari di origine dello stesso, procede entro il 31 marzo 2015 a presentare all'approvazione del Consiglio regionale apposito provvedimento avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo, con indicazione dei provvedimenti necessari per ripristinare il pareggio e mediante utilizzo delle economie, dei proventi e delle altre entrate di cui all'articolo 42, comma 12, ultimo periodo del D.Lgs. 118/2011.

4. Ai sensi dell'articolo 42, comma 8, del D.Lgs. 118/2011 e dell'articolo 10, comma 7, della L.R. 3/2002, è approvato il saldo finanziario presunto, relativo alle risorse vincolate da riassegnare, pari a Euro 1.030.755.255,00, riportato nello stato di previsione dell'entrata, che è destinato alla copertura delle somme riscritte nella competenza dello stato di previsione della spesa nei capitoli dei fondi di riserva 15.01.003 - 323600, denominato "Fondo per la riassegnazione delle economie vincolate", e 15.01.003 - 323700, denominato "Fondo per la riassegnazione di risorse perenti vincolate eliminate dal conto dei residui", a seguito dell'eliminazione o del mancato riporto tra i residui passivi di partite derivanti dalla legislazione statale o comunitaria o comunque afferenti a risorse recanti vincolo di destinazione di spesa.

Art. 12

(Disposizioni inerenti la perenzione dei residui passivi)

1. Ai sensi delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 60 del D.Lgs. 118/2011 e in anticipazione dello stesso, non è consentita la cancellazione dei residui passivi dalle scritture contabili per perenzione.

Art. 13

(Residui passivi spese correnti e in conto capitale)

1. E' autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa, del capitolo 15.01.002 - 321920, denominato "Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi perenti agli effetti amministrativi, reclamati dai creditori", ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del D.Lgs. 118/2011 e dell'articolo 18, comma 2, della L.R. 3/2002, con lo stanziamento per competenza di Euro 21.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2015, di Euro 25.500.000,00 per l'esercizio finanziario 2016 e di Euro 20.167.000,00 per l'esercizio finanziario 2017.
2. Il Dirigente del Servizio Bilancio è autorizzato a prelevare, dal predetto fondo, con propria determinazione, le somme occorrenti per la corresponsione a favore dei creditori degli importi di cui al comma 1, previa iscrizione degli stanziamenti necessari nei pertinenti capitoli o in nuovi capitoli dello stato di previsione della spesa.

3. I prelevamenti e le conseguenti reiscrizioni di cui al comma 2 sono disposti previa:
- a) assunzione, da parte della struttura amministrativa richiedente, del provvedimento di riaccertamento del residuo, nel quale viene dato atto delle ragioni del mantenimento del residuo medesimo, anche mediante la certificazione da parte della struttura medesima:
 - degli estremi dell'impegno di spesa che ha dato luogo al residuo passivo, successivamente caduto in perenzione amministrativa;
 - della non sopravvenuta prescrizione delle somme relative;
 - dell'avvenuto perfezionamento dell'obbligazione nell'esercizio originario di competenza;
 - b) trasmissione da parte della struttura amministrativa richiedente della richiesta del pagamento del credito dell'avente diritto.

Art. 14

(Risorse perenti ed economie con vincolo di destinazione)

1. Ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. 118/2011 e dell'articolo 34, comma 7, lettera b), della L.R. 3/2002, è autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa, del capitolo 15.01.003 - 323700, denominato "Fondo per la riassegnazione di risorse perenti vincolate eliminate dal conto dei residui" con lo stanziamento per competenza di Euro 150.000.000,00.
2. Ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. 118/2011 e dell'articolo 34, comma 7, lettera c) della L.R. 3/2002, è autorizzata, altresì, l'iscrizione nello stato di previsione della spesa, del capitolo 15.01.003 - 323600, denominato "Fondo per la riassegnazione di economie vincolate" con lo stanziamento per competenza di Euro 880.755.255,00.
3. Gli stanziamenti dei capitoli di cui ai commi 1 e 2 costituiscono le riassegnazioni delle risorse vincolate eliminate dal conto del bilancio e pari complessivamente ad Euro 1.030.755.255,00. Tali stanziamenti sono coperti dal saldo finanziario presunto, relativo alle risorse vincolate da riassegnare, di cui all'articolo 11 della presente legge.
4. Il Dirigente del Servizio Bilancio è autorizzato a prelevare dai fondi di cui ai

commi 1 e 2, con propria determinazione, su richiesta delle Direzioni competenti, le somme occorrenti per la reiscrizione degli importi di cui al comma 3 per la contestuale iscrizione degli stanziamenti nei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa.

Art. 15

(Fondo di riserva per le spese obbligatorie)

1. Nello stato di previsione della spesa è autorizzata l'iscrizione del capitolo 15.01.002 - 321940, denominato "Fondo di riserva per le spese obbligatorie", ai sensi dell'articolo 48 del D.Lgs. 118/2011 e dell'articolo 18, comma 3, della L.R. 3/2002, con uno stanziamento pari ad Euro 4.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2015, Euro 6.429.000,00 per l'esercizio finanziario 2016 ed Euro 4.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2017.
2. Al bilancio di previsione è allegato l'elenco delle spese obbligatorie, correlate alle unità previsionali di base, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della L.R. 3/2002.
3. Ai sensi dell'articolo 51, comma 10, del D.Lgs. 118/2011 e dell'articolo 18 della L.R. 3/2002, il Presidente della Giunta regionale dispone, con proprio decreto, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e la contestuale iscrizione nei capitoli di bilancio inclusi nell'elenco allegato al bilancio di cui al comma 2.

Art. 16

(Fondo di riserva per le spese impreviste)

1. Nello stato di previsione della spesa è autorizzata l'iscrizione del capitolo 15.01.002 - 321930, denominato "Fondo di riserva per le spese impreviste", ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. 118/2011 e dell'articolo 19 della L.R. 3/2002, con uno stanziamento pari ad Euro 5.000,00.
2. I prelevamenti dal "Fondo di riserva per le spese impreviste" sono disposti mediante deliberazione della Giunta regionale, da trasmettere alla Presidenza del Consiglio regionale entro trenta giorni dalla adozione, ai sensi dell'articolo 48, comma 2, e dell'articolo 51, comma 10, del D.Lgs. 118/2011, nonché dell'articolo 19 della L.R. 3/2002.

Art. 17

(Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa)

1. Ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. 118/2011 e dell'articolo 20 della L.R. 3/2002, è autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa, del capitolo 15.01.002 - 321910, denominato "Fondo di riserva per fare fronte a maggiori pagamenti", con uno stanziamento di cassa di Euro 150.000.000,00.
2. I prelevamenti dai predetti fondi sono disposti, ai sensi dell'articolo 48, comma 3, e dell'articolo 51, comma 10, del D.Lgs. 118/2011, nonché dell'articolo 20 della L.R. 3/2002, con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 18

(Fondo crediti di dubbia esigibilità)

1. Ai sensi dell'articolo 46 del D.Lgs. 118/2011 e in applicazione del principio contabile generale ed applicato della competenza finanziaria di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 al medesimo decreto, è autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa:
 - del capitolo 15.01.002 - 321000, denominato "Fondo crediti di dubbia esigibilità - parte corrente - art. 46 D.Lgs. 118/2011", con uno stanziamento di competenza pari a Euro 3.422.449,97 per l'esercizio finanziario 2015, a Euro 3.700.813,36 per l'esercizio finanziario 2016 e a Euro 3.587.601,69 per l'esercizio finanziario 2017;
 - del capitolo 15.02.003 - 322000, denominato "Fondo crediti di dubbia esigibilità - parte capitale - art. 46 D.Lgs. 118/2011", con uno stanziamento di competenza pari a Euro 372.263,61 per l'esercizio finanziario 2015, a Euro 372.263,61 per l'esercizio finanziario 2016 e a Euro 372.263,61 per l'esercizio finanziario 2017.

Art. 19

(Variazioni al bilancio)

1. La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della L.R. 3/2002, ad introdurre variazioni al bilancio per l'incremento di unità previsionali di base

presenti o per l'istituzione di nuove unità previsionali di base per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l'iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legge o da specifiche convenzioni.

Art. 20

(Variazioni compensative tra capitoli della medesima unità previsionale di base)

1. La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della L.R. 3/2002 e dell'articolo 51, comma 10, del D.Lgs. 118/2011, ad apportare variazioni compensative fra capitoli della medesima unità previsionale di base, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità ed a pagamento differito, e per quelle direttamente regolate con legge.
2. Le variazioni di bilancio di cui al comma 1 sono disposte su proposta del competente Direttore regionale o Capo Dipartimento e, qualora le variazioni riguardino più Direzioni o Dipartimenti, la proposta viene formulata di concerto fra i Direttori o Capi Dipartimento interessati.
3. I relativi provvedimenti sono sottoposti a verifica da parte del Servizio Bilancio prima dell'approvazione e, nell'ipotesi prevista al comma 7 dell'articolo 25 della L.R. 3/2002, successivamente comunicati al Consiglio regionale dal Servizio Affari della Giunta.

Art. 21

(Codifica dei capitoli)

1. La Giunta regionale può procedere, nel corso dell'esercizio finanziario, alla ricodifica dei capitoli di bilancio, ferma restando l'appartenenza degli stessi alle relative unità previsionali di base.

Art. 22

(Garanzie prestate dalla Regione)

1. Nello stato di previsione della spesa, è iscritto il capitolo 16.03.003 - 312600, denominato "Oneri derivanti dalla concessione di garanzie fidejussorie" ai sensi dell'articolo 24 della L.R. 3/2002.
2. Lo stanziamento relativo è destinato a fronteggiare gli obblighi discendenti dalla concessione di garanzie fidejussorie in corso

e, ove ne ricorrano i presupposti, di garanzie fidejussorie pregresse fatte salve le garanzie fidejussorie concesse con specifiche leggi e gravanti su ulteriori individuati capitoli.

Art. 23

(Variazioni relative alle contabilità speciali)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad introdurre, nello stato di previsione dell'entrata e nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, variazioni relative alle contabilità speciali, strettamente connesse tra loro per disposizioni di leggi statali.

Art. 24

(Restituzioni di importi a destinazione vincolata)

1. Ai sensi dell'articolo 25 della L.R. 3/2002, la Giunta regionale è autorizzata ad adottare le variazioni di bilancio necessarie per l'adeguamento degli stanziamenti dei capitoli di entrata e di spesa riguardanti la restituzione di somme a destinazione vincolata.

Art. 25

(Eliminazione dei capitoli)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad individuare i capitoli di entrata e di spesa che non sono più utili ai fini della gestione ed a procedere alla relativa eliminazione dal bilancio.
2. Gli atti di eliminazione sono comunicati alla Commissione Bilancio del Consiglio regionale.

Art. 26

(Pubblicità degli atti)

1. Tutti gli atti amministrativi con i quali sono disposte variazioni di bilancio sono pubblicati, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione.

TITOLO II

DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA FINANZIARIA E GIUSCONTABILE

Art. 27

(Annullamento dei diritti di credito)

1. La Giunta regionale è autorizzata, individuandone opportunamente le condizioni e le modalità, a disporre l'annullamento dei diritti di credito vantati dalla Regione quando il costo delle operazioni di esazione di ciascuna entrata risulti eccessivo rispetto alla misura dell'entrata stessa.
2. Il limite massimo di ciascun credito annullabile è fissato in Euro 10,00.

Art. 28

(Limite per gli impegni)

1. Gli stanziamenti di spesa per competenza costituiscono, a termini dell'ordinamento vigente, limiti insuperabili nell'assunzione degli impegni da parte dei Direttori regionali o dei Capi Dipartimento ovvero dei Dirigenti di Servizio, nonché limiti insuperabili in ordine alle obbligazioni comunque poste in essere attraverso propri provvedimenti o proposte di provvedimento.
2. L'operatività di tutte le leggi regionali di autorizzazione di spesa resta conseguentemente limitata in modo non derogabile.
3. Ove di necessità, gli interventi contemplati dalle leggi stesse sono proporzionalmente ridotti in rapporto all'entità degli stanziamenti iscritti per competenza.

Art. 29

(Erogazione delle spese)

1. L'erogazione delle spese a valere sugli stanziamenti di cassa segue, di norma, l'andamento effettivo dei tempi di deflusso delle disponibilità regionali sul conto speciale acceso presso la Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, nel rispetto delle norme sulla Tesoreria Unica di cui alla Legge 29 ottobre 1984, n. 720 (Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici) e dell'articolo 66 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello

Stato - finanziaria 2001) ove ne sia consentita l'applicabilità da parte della legge statale.

Art. 30

(Disposizioni per i pagamenti)

1. L'invio dei documenti contabili di spesa alla Tesoreria regionale segue le disponibilità regionali esistenti sul conto di contabilità speciale acceso presso la Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato.
2. Sono comunque inviati alla Tesoreria regionale i documenti contabili di spesa il cui ritardo nella loro estinzione potrebbe comportare un aggravio di oneri a carico della Regione.
3. Le eventuali anticipazioni di cassa che si dovessero rendere necessarie per quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono concesse nel corso dell'esercizio nei limiti e secondo le modalità stabilite dall'articolo 10, comma 4, della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario), e successive modificazioni ed integrazioni e della legislazione statale vigente in materia.

Art. 31

(Allegati al bilancio)

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, al bilancio di previsione pluriennale 2015 - 2017 è allegata la Nota informativa inerente gli oneri e impegni finanziari stimati derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.
2. In attuazione delle disposizioni dell'articolo 20 del D.Lgs. 118/2011, al bilancio di previsione pluriennale 2015-2017 è allegato l'elaborato concernente la perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del Servizio Sanitario regionale. La Giunta regionale procede con provvedimento amministrativo alle modifiche e alle integrazioni dei capitoli di entrata e di spesa oggetto di perimetrazione di cui al presente comma.
3. In attuazione dell'articolo 11, comma 12, del D.Lgs. 118/2011, al bilancio pluriennale 2015-2017 è allegato, per fini conoscitivi, il bilancio pluriennale 2015-2017 con lo schema di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 118/2011.

4. Ai sensi dell'articolo 17 della L.R. 3/2002, al bilancio di previsione pluriennale 2015 - 2017 sono allegati il Quadro generale riassuntivo e il Prospetto che mette a raffronto le entrate dell'Unione Europea e dello Stato con le correlate spese, nonché il Prospetto che mette a raffronto le entrate regionali vincolate, per legge, alle specifiche destinazioni di spesa.
5. Ai sensi dell'articolo 10, comma 13, della L.R. 3/2002, al bilancio di previsione pluriennale 2015 - 2017 sono allegati l'elenco degli Enti, delle Agenzie e delle Aziende regionali e l'elenco delle Società partecipate.

Art. 32

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2015.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 20 Gennaio 2015

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D'Alfonso

TESTI VIGENTI ALLA DATA DELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE CITATE DALLA LEGGE REGIONALE **20 GENNAIO 2015, n. 3** "Bilancio di previsione pluriennale 2015 - 2017" (in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui

riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web

"www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggив_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web

"http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

LEGGE 16 MAGGIO 1970, N. 281

Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario.

Art. 10

(Mutui, obbligazioni e anticipazioni)

Le Regioni possono contrarre mutui ed emettere obbligazioni esclusivamente per provvedere a spese di investimento nonché per assumere partecipazioni in società finanziarie regionali cui partecipano altri enti pubblici ed il cui oggetto rientri nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione o in quelle delegate ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione.

L'importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interesse dei mutui e delle altre forme di indebitamento in estinzione nell'esercizio considerato deve essere compatibile con i vincoli di cui al comma 1 e non può comunque superare il 20 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie non vincolate della regione ed a condizione che gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio pluriennale della regione stessa. Nell'ammontare complessivo delle entrate da considerare ai fini del calcolo del limite dell'indebitamento sono comprese le risorse del fondo di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, alimentato dalle partecipazioni al gettito derivante dalle accise.

La legge regionale che autorizza l'accensione dei prestiti di cui al primo comma deve specificare l'incidenza dell'operazione sui singoli esercizi finanziari futuri, nonché i mezzi necessari per la copertura degli oneri, e deve, altresì, disporre, per i prestiti obbligazionari, che l'effettuazione dell'operazione sia deliberata dalla giunta regionale, che ne determina le condizioni e le modalità, previo conforme parere del comitato interministeriale per il credito e per il risparmio, ai sensi delle leggi vigenti.

Le Regioni possono contrarre anticipazioni unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, per un importo non eccedente l'ammontare bimestrale delle quote dei tributi erariali ad esse spettanti. Le anticipazioni devono essere estinte nell'esercizio finanziario in cui sono contratte. Ai mutui e anticipazioni contratti dalle Regioni si applica il trattamento fiscale previsto per i corrispondenti atti dell'Amministrazione dello Stato.

LEGGE 23 DICEMBRE 2000, n. 388

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).

Art. 66

(Controllo dei flussi finanziari degli enti pubblici e norme sulla tesoreria unica)

1. Per gli anni 2001 e 2002 conservano validità le disposizioni che disciplinano la riduzione delle giacenze di cui all'articolo 47, comma 1, della legge 27 dicembre

- 1997, n. 449. Per gli enti locali le disposizioni si applicano a tutte le province e ai comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti.
2. Per gli anni 2001 e 2002 i soggetti destinatari della norma di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, non possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti aperti presso la tesoreria dello Stato superiori all'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente aumentato del 2 per cento. Continua ad applicarsi la disposizione di cui all'articolo 47, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
 3. All'articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: «intervento di banche» sono inserite le seguenti: «o della società Poste Italiane S.p.A.».
 4. Per l'anno 2001 le erogazioni di cassa a favore delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni educative, sono disposte con l'obiettivo di assicurare che per l'anno 2001 i pagamenti delle istituzioni scolastiche non risultino globalmente superiori a quelli rilevati nel conto consuntivo 1999, incrementati del 6 per cento. Per l'anno 2002 i predetti pagamenti non dovranno superare l'obiettivo previsto per l'anno precedente incrementato di un punto in più del tasso di inflazione programmato. Nei decreti attuativi si terrà conto dell'intervenuta autonomia delle istituzioni scolastiche.
 5. A decorrere dal 1° marzo 2001 le regioni sono incluse nella tabella A annessa alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni.
 6. Le entrate costituite da assegnazioni, contributi, devoluzioni o compartecipazioni di tributi erariali e quant'altro proveniente dal bilancio dello Stato a favore delle regioni devono essere versate nelle contabilità speciali infruttifere che devono essere aperte presso le competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Tra le predette entrate sono comprese quelle provenienti da operazioni di indebitamento assistite, in tutto o in parte, da interventi finanziari dello Stato sia in conto capitale che in conto interessi. Le entrate relative ai finanziamenti comunitari continuano ad affluire nel conto corrente infruttifero intestato a ciascun ente ed aperto presso la tesoreria centrale dello Stato.
 7. Si applicano le disposizioni contenute nei commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.
 8. Ferme restando le disposizioni contenute nel decreto 24 marzo 1998, del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 1998, l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è riversata alle contabilità speciali di cui al comma 6; l'addizionale regionale all'IRPEF è versata mensilmente dalla tesoreria centrale dello Stato sui conti correnti accesi da ciascuna regione presso il proprio tesoriere.
 9. Sino all'apertura delle contabilità speciali di cui al comma 6, per l'IRAP e l'addizionale regionale all'IRPEF continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni che disciplinano il riversamento alle regioni delle somme a tale titolo riscosse.
 10. Le quote dell'accisa sulle benzine continuano ad essere versate ai tesoriери delle regioni con le modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.
 11. A decorrere dal 1° marzo 2001 le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, si estendono alle province e ai comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.
 12. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla revisione delle procedure e delle modalità di gestione dei flussi di cassa, di cui ai commi da 5 a 10 del presente articolo, si provvede con norme di attuazione adottate secondo quanto previsto dai rispettivi statuti di autonomia.
 13. Per garantire la necessaria autonomia della Cassa depositi e prestiti, ai fini del raccordo con le esigenze di funzionamento degli enti locali e delle altre autonomie e con quelle di controllo dei flussi finanziari degli enti pubblici, al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dalle seguenti parole: «, anche per il personale del proprio ruolo dirigenziale, ivi compreso il suo

reclutamento. Per le materie non disciplinate dall'autonomo ordinamento si applica il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni».

14. Al fine di favorire la puntuale realizzazione dei programmi di gestione faunistico-ambientale sul territorio nazionale da parte delle regioni, degli enti locali e delle altre istituzioni delegate ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, a decorrere dall'anno 2004 il 50 per cento dell'introito derivante dalla tassa erariale di cui all'articolo 5 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, è trasferito alle regioni. Per la realizzazione degli stessi programmi, in via transitoria, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, è stanziata la somma di 10 miliardi di lire. Il Ministro delle finanze provvede alla ripartizione delle risorse disponibili, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

LEGGE 22 DICEMBRE 2008, N. 203

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009).

Art. 3

(Ulteriori norme in tema di tutela della finanza pubblica)

(Omissis)

8. Gli enti di cui al comma 2 allegano al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo una nota informativa che evidenzia gli oneri e gli impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

(Omissis)

DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a

norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Art. 11

(Schemi di bilancio)

(Omissis)

12. Nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria. Nel 2015, come prima voce dell'entrata degli schemi di bilancio autorizzatori annuali e pluriennali è inserito il fondo pluriennale vincolato come definito dall'art. 3, comma 4, mentre in spesa il fondo pluriennale è incluso nei singoli stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale.

(Omissis)

Art. 20

(Trasparenza dei conti sanitari e finalizzazione delle risorse al finanziamento dei singoli servizi sanitari regionali)

1. Nell'ambito del bilancio regionale le regioni garantiscono un'esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale, al fine di consentire la confrontabilità immediata fra le entrate e le spese sanitarie iscritte nel bilancio regionale e le risorse indicate negli atti di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard e di individuazione delle correlate fonti di finanziamento, nonché un'agevole verifica delle ulteriori risorse rese disponibili dalle regioni per il finanziamento del medesimo servizio sanitario regionale per l'esercizio in corso. A tal fine le regioni adottano un'articolazione in capitoli tale da garantire, sia nella sezione dell'entrata che nella sezione della spesa, ivi compresa l'eventuale movimentazione di partite di giro, separata evidenza delle seguenti grandezze:
- A. Entrate:

- a) finanziamento sanitario ordinario corrente quale derivante dalle fonti di finanziamento definite nell'atto formale di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard e di individuazione delle relative fonti di finanziamento intercettate dall'ente regionale, ivi compresa la mobilità attiva programmata per l'esercizio;
- b) finanziamento sanitario aggiuntivo corrente, quale derivante dagli eventuali atti regionali di incremento di aliquote fiscali per il finanziamento della sanità regionale, dagli automatismi fiscali intervenuti ai sensi della vigente legislazione in materia di copertura dei disavanzi sanitari, da altri atti di finanziamento regionale aggiuntivo, ivi compresi quelli di erogazione dei livelli di assistenza superiori rispetto ai LEA, da pay back e da iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale;
- c) finanziamento regionale del disavanzo sanitario pregresso;
- d) finanziamento per investimenti in ambito sanitario, con separata evidenza degli interventi per l'edilizia sanitaria finanziati ai sensi dell'articolo 20, della legge n. 67 del 1988;

B. Spesa:

- a) spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per l'esercizio e il pay back;
- b) spesa sanitaria aggiuntiva per il finanziamento di livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA;
- c) spesa sanitaria per il finanziamento di disavanzo sanitario pregresso;
- d) spesa per investimenti in ambito sanitario, con separata evidenza degli interventi per l'edilizia sanitaria finanziati ai sensi dell'articolo 20, della legge n. 67 del 1988.

2. Per garantire effettività al finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria, le regioni:

- a) accertano ed impegnano nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento sanitario corrente, ivi compresa la quota premiale condizionata alla

verifica degli adempimenti regionali, e le quote di finanziamento sanitario vincolate o finalizzate. Ove si verifichi la perdita definitiva di quote di finanziamento condizionate alla verifica di adempimenti regionali, ai sensi della legislazione vigente, detto evento è registrato come cancellazione dei residui attivi nell'esercizio nel quale la perdita si determina definitivamente;

- b) accertano ed impegnano nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento regionale del disavanzo sanitario pregresso.

2-bis. I gettiti derivanti dalle manovre fiscali regionali e destinati al finanziamento del Servizio sanitario regionale sono iscritti nel bilancio regionale nell'esercizio di competenza dei tributi.

2-ter. La quota dei gettiti derivanti dalle manovre fiscali regionali destinata obbligatoriamente al finanziamento del servizio sanitario regionale, ai sensi della legislazione vigente sui piani di rientro dai disavanzi sanitari, è iscritta nel bilancio regionale triennale, nell'esercizio di competenza dei tributi, obbligatoriamente per l'importo stimato dal competente Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero per il minore importo destinato al Servizio sanitario regionale ai sensi dell'art. 1, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Tale iscrizione comporta l'automatico e contestuale accertamento e impegno dell'importo nel bilancio regionale. La regione non può disimpegnare tali somme, se non a seguito di espressa autorizzazione da parte del Tavolo di verifica degli adempimenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. In relazione a tale autorizzazione la regione è tenuta a trasmettere al Tavolo di verifica degli adempimenti la relativa documentazione corredata dalla valutazione d'impatto operata dal competente Dipartimento delle finanze. Ove si verifichi in sede di consuntivazione dei gettiti fiscali un minore importo effettivo delle risorse derivanti dalla manovra fiscale regionale rispetto all'importo che ha formato oggetto di accertamento e di impegno, detto evento è contabilmente registrato nell'esercizio nel

quale tale perdita si determina come cancellazione di residui attivi.

3. Per la parte in conto capitale riferita all'edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, le regioni accertano e impegnano nel corso dell'esercizio l'importo corrispondente a quello indicato nel decreto di ammissione al finanziamento. In caso di revoca dell'ammissione a finanziamento ai sensi dell'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le regioni registrano detto evento nell'esercizio nel quale la revoca è disposta.

Art. 42

(Il risultato di amministrazione)

1. Il risultato di amministrazione, distinto in fondi liberi, fondi accantonati, fondi destinati agli investimenti e fondi vincolati, è accertato con l'approvazione del rendiconto della gestione dell'ultimo esercizio chiuso, ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. Tale risultato non comprende le risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato determinato in spesa del conto del bilancio. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non presenti un importo sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate ed accantonate, la differenza è iscritta nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, prima di tutte le spese, come disavanzo da recuperare, secondo le modalità previste al comma 12.
2. In occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, è determinato l'importo del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce.
3. I fondi accantonati del risultato di amministrazione comprendono il fondo crediti di dubbia esigibilità, l'accantonamento per i residui perenti e gli accantonamenti per passività potenziali.
4. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio

solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione, per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione, è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono destinati al finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti.

5. Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:
 - a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
 - b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
 - c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
 - d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui la regione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. È possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se la regione non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio.

L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione, per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione, è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse.
6. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi del comma 1, può essere utilizzata, nel rispetto dei vincoli di destinazione, con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
 - b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio previsti dalla legislazione vigente, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
 - c) per il finanziamento di spese di investimento;
 - d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
 - e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.
7. Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.
8. Le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere immediatamente utilizzate per le finalità cui sono destinate, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sè stante dell'entrata, del primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente.
9. Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 8, entro il 31 gennaio, la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione dell'anno precedente sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate e approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a). Se la quota vincolata del

risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.

10. Le quote del risultato presunto derivante dall'esercizio precedente, costituite dagli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente, possono essere utilizzate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, per le finalità cui sono destinate, con provvedimento di variazione al bilancio, se la verifica di cui al comma 9 e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 4, lettera d), sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate.
11. Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate del risultato di amministrazione, sono effettuate dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 10. Le variazioni consistenti nella mera reinscrizione di economie di spesa, derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dall'ordinamento contabile o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario.
12. L'eventuale disavanzo di amministrazione accertato ai sensi del comma 1, a seguito dell'approvazione del rendiconto, al netto del debito autorizzato e non contratto di cui all'art. 40, comma 1, è applicato al primo esercizio del bilancio di previsione dell'esercizio in corso di gestione. La mancata variazione di bilancio che, in corso di gestione, applica il disavanzo al bilancio è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della legislatura regionale, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i

provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere del collegio dei revisori. Ai fini del rientro, possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale.

13. La deliberazione di cui al comma 12 contiene l'impegno formale di evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante. Con periodicità almeno semestrale, il Presidente della giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro. A decorrere dal 2016, è fatto salvo quanto previsto dall'art. 40, comma 2.
14. L'eventuale disavanzo di amministrazione presunto, accertato ai sensi del comma 2, è applicato al bilancio di previsione dell'esercizio successivo secondo le modalità previste al comma 12. A seguito dell'approvazione del rendiconto e dell'accertamento dell'importo definitivo del disavanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, si provvede alle eventuali ulteriori iniziative necessarie ai sensi del comma 12.
15. A seguito dell'eventuale accertamento di un disavanzo di amministrazione presunto, nell'ambito delle attività previste dal comma 9 effettuate nel corso dell'esercizio provvisorio, si provvede alla tempestiva approvazione del bilancio di previsione. Nelle more dell'approvazione del bilancio, la gestione prosegue secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria riguardante la gestione provvisoria del bilancio.

Art. 46

(Fondo crediti di dubbia esigibilità)

1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma fondo crediti di dubbia esigibilità, è stanziato l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato in considerazione dell'importo degli

stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al presente decreto.

2. Una quota del risultato di amministrazione è accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al presente decreto, in considerazione dell'ammontare dei crediti di dubbia e difficile esazione, e non può essere destinata ad altro utilizzo.
3. È data facoltà alle regioni di stanziare nella missione "Fondi e accantonamenti", all'interno del programma "Altri fondi", ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare. A fine esercizio, le relative economie di bilancio confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili ai sensi di quanto previsto dall'art. 42, comma 3. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo.

Art. 48

(Fondi di riserva)

1. Nel bilancio regionale sono iscritti:
 - a) nella parte corrente, un «fondo di riserva per spese obbligatorie» dipendenti dalla legislazione in vigore. Le spese obbligatorie sono quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamenti di mutui, nonché quelle così identificative per espressa disposizione normativa;
 - b) nella parte corrente, un «fondo di riserva per spese impreviste» per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di cui alla lettera a), e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità;
 - c) il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa di cui al comma 3.
2. L'ordinamento contabile della regione disciplina le modalità e i limiti del prelievo di somme dai fondi di cui al comma 1,

escludendo la possibilità di utilizzarli per l'imputazione di atti di spesa. I prelievi dal fondo di cui al comma 1, lettera a), sono disposti con decreto dirigenziale. I prelievi dal fondo di cui al comma 1, lettera b), sono disposti con delibere della giunta regionale.

3. Il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa è iscritto nel solo bilancio di cassa per un importo definito in rapporto alla complessiva autorizzazione a pagare ivi disposta, secondo modalità indicate dall'ordinamento contabile regionale in misura non superiore ad un dodicesimo e i cui prelievi e relative destinazioni ed integrazioni degli altri programmi di spesa, nonché dei relativi capitoli del bilancio di cassa, sono disposti con decreto dirigenziale.

Art. 51

(Variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale)

(Omissis)

10. Nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti nell'esercizio 2014, fatta salva la disciplina del fondo pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario dei residui. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Art. 60

(Gestione dei residui)

(Omissis)

3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, non è consentita la cancellazione dei residui passivi dalle scritture contabili per perenzione. L'istituto della perenzione amministrativa si applica per l'ultima volta in occasione della predisposizione del rendiconto dell'esercizio 2014. A tal fine, una quota del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 è accantonata per garantire la copertura della reinscrizione dei residui perenti, per un importo almeno pari all'incidenza delle richieste di reinscrizione dei residui perenti degli ultimi tre esercizi rispetto all'ammontare dei residui perenti e comunque incrementando annualmente

l'entità dell'accantonamento di almeno il 20 per cento, fino al 70 per cento dell'ammontare dei residui perenti.

(Omissis)

Art. 67

(Autonomia contabile del consiglio regionale)

1. Le regioni, sulla base delle norme dei rispettivi statuti, assicurano l'autonomia contabile del consiglio regionale, nel rispetto di quanto previsto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e dai principi contabili stabiliti dal presente decreto riguardanti gli organismi strumentali.
2. Il consiglio regionale adotta il medesimo sistema contabile e gli schemi di bilancio e di rendiconto della regione adeguandosi ai principi contabili generali e applicati allegati al presente decreto.
3. La presidenza del consiglio regionale sottopone all'assemblea consiliare, secondo le norme previste nel regolamento interno di questa, il rendiconto del Consiglio regionale. Le relative risultanze finali confluiscono nel rendiconto consolidato di cui all'art. 63, comma 3. Al fine di consentire il predetto consolidato, l'assemblea consiliare approva il proprio rendiconto entro il 30 giugno dell'anno successivo.

LEGGE REGIONALE 9 MAGGIO 2001, N. 18

Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione.

Art. 3-bis

(Procedura di approvazione)

1. Il bilancio annuale di previsione ed il conto consuntivo del Consiglio regionale sono deliberati dall'Ufficio di Presidenza secondo gli schemi di bilancio e di rendiconto elaborati in attuazione e nel rispetto delle disposizioni e dei principi contabili sanciti dal D.Lgs. 118/2011 e sottoposti al Consiglio regionale per l'approvazione.
2. Il bilancio annuale di previsione ed il conto consuntivo del Consiglio regionale costituiscono allegato rispettivamente al bilancio di previsione ed al rendiconto della Regione per la rispettiva annualità e sono approvati unitamente a questi dal Consiglio regionale.

3. La spesa annuale complessiva relativa al funzionamento del Consiglio regionale costituisce una spesa corrente nell'ambito dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione e presenta carattere di obbligatorietà. A tal fine, al bilancio del Consiglio Regionale è allegato l'elenco analitico dei capitoli contenenti spese aventi natura obbligatoria con l'indicazione del relativo stanziamento annuale.
4. Per consentire il normale funzionamento del Consiglio regionale, la competente struttura della Giunta regionale provvede all'impegno contabile dello stanziamento destinato al finanziamento del fabbisogno del Consiglio regionale entro dieci giorni dall'entrata in vigore della legge che approva il bilancio della Regione.
5. Le variazioni del fabbisogno inizialmente determinato, inerenti a spese che si rendano necessarie nel corso dell'esercizio finanziario, sono deliberate dall'Ufficio di Presidenza. La deliberazione è comunicata dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Giunta regionale. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale la conseguente proposta di variazione del bilancio regionale, nel rispetto dell'equilibrio generale del bilancio stesso.
6. Il bilancio annuale di previsione ed il rendiconto del Consiglio regionale sono redatti ed approvati secondo le modalità ed i criteri disciplinati dal regolamento interno di contabilità.

LEGGE REGIONALE 25 MARZO 2002, N. 3
Ordinamento contabile della Regione Abruzzo.

Art. 10
(Bilancio annuale di previsione)

1. La Regione adotta, ogni anno, il bilancio annuale di previsione. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
2. Il progetto di bilancio annuale di previsione è formato in coerenza con gli elementi contenuti nel documento di programmazione economico - finanziaria e nel programma pluriennale di attività e di spesa, ed è redatto in termini di competenza e di cassa, nel rispetto dei principi dell'integrità, dell'universalità, dell'unità, delle veridicità, della pubblicità e della chiarezza.
3. Ai fini dell'equilibrio del bilancio annuale di previsione, il totale dei pagamenti

autorizzati non può essere superiore al totale delle entrate di cui si prevede la riscossione sommato alla presunta giacenza iniziale di cassa. Il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purché il relativo disavanzo sia coperto da mutui ed altre forme di indebitamento autorizzato con la legge di approvazione del bilancio e nei limiti compatibili con il quadro economico - finanziario risultante dal documento di programmazione economico - finanziaria e del bilancio pluriennale e comunque nei limiti previsti dall'art. 23 del D.Lgs. n. 76/2000.

- 3-bis. Ai fini di cui al comma 3, tutte le proposte di provvedimenti legislativi o di modifica dei medesimi, che apportano variazioni di natura finanziaria incidenti sugli equilibri di bilancio, devono obbligatoriamente essere sottoposti a parere vincolante della Struttura della Giunta preposta alla formazione e gestione del bilancio regionale, nelle more della costituzione di un'analogo Struttura presso il Consiglio regionale, alla quale, a seguito di costituzione formale entro e non oltre il 30 maggio 2008, è demandata la funzione di controllo di cui al presente comma.
4. Le previsioni di bilancio sono articolate, per l'entrata e per la spesa, in unità previsionali di base. Le unità previsionali sono determinate con riferimento ad aree omogenee di attività, anche a carattere strumentale, in cui si suddividono le competenze della Regione. Le contabilità speciali, sia nell'entrata che nella spesa, sono articolate unicamente in capitoli.
5. Per ogni unità previsionale di base sono indicati:
 - a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
 - b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese di cui si autorizza l'impegno nell'esercizio cui il bilancio si riferisce;
 - c) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese di cui si autorizza il pagamento nel medesimo esercizio, senza distinzioni

- fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui.
6. Gli stanziamenti di spesa di cui al comma 5, lettera b) sono iscritti in bilancio nella misura indispensabile per lo svolgimento delle attività o interventi che, sulla base della legislazione vigente daranno luogo, nell'esercizio cui il bilancio si riferisce, a impegni di spesa a norma dell'art. 31.
 7. L'eventuale saldo finanziario, positivo o negativo, presunto al termine dell'esercizio precedente è iscritto fra le entrate e le spese di cui al comma 5, lettera b), mentre l'ammontare presunto della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce è iscritto fra le entrate di cui al comma 5, lettera c).
 8. In apposito allegato al bilancio, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli ai fini della gestione; nello stesso allegato sono altresì indicati, disaggregati per capitolo, i contenuti di ciascuna unità previsionale di base e il carattere giuridicamente obbligato o discrezionale della spesa, con l'evidenziazione delle relative disposizioni legislative. I capitoli sono determinati in relazione al rispettivo oggetto per l'entrata e secondo l'oggetto e il contenuto economico e funzionale per la spesa.
 9. Formano oggetto di approvazione del Consiglio le previsioni di cui ai commi 2, 4, 5 lettere b) e c), 6 e 7. Le previsioni di spesa di cui alle lettere b) e c) del comma 5 costituiscono il limite per le autorizzazioni, rispettivamente, di impegno e di pagamento. Le contabilità speciali sono approvate nel loro complesso.
 10. Gli stanziamenti di spesa di competenza sono determinati esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali e agli obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui si riferisce il bilancio, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale.
 11. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del bilancio, la Giunta provvede a ripartire le unità previsionali di base in capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione e ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati per gli interventi, i programmi e i progetti finanziari nell'ambito dello stato di previsione delle spese.

12. Gli stati di previsione dell'entrata e della spesa sono illustrati mediante note preliminari i cui contenuti sono stabiliti nel regolamento.
13. Sono allegati al bilancio di previsione:
 - a) le garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
 - b) l'elenco degli Enti, delle Agenzie e delle Aziende Regionali;
 - c) l'elenco delle Società partecipate;
 - d) i bilanci degli Enti, Agenzie e Aziende Regionali di cui al successivo art. 47.

Art. 17

(Quadro generale riassuntivo e prospetti allegati)

1. Il quadro generale riassuntivo del bilancio riporta, distintamente per titoli e per funzioni obiettivo, rispettivamente, i totali delle entrate e delle spese.
2. Al quadro generale è allegato un prospetto che mette a raffronto le entrate, distinte per unità previsionali di base, derivanti da assegnazioni dell'Unione Europea e dello Stato, con l'indicazione della rispettiva destinazione specifica risultante dalla legge o dai provvedimenti di assegnazione o di riparto, e le spese, distinte anch'esse in unità previsionali di base, aventi le destinazioni di cui alle assegnazioni predette; il totale degli stanziamenti di competenza relativi a tali spese non può essere inferiore, in ciascun bilancio, al totale delle rispettive entrate di competenza, salvo quanto disposto dall'art. 52, commi 4 e 5.

Art. 18

(Fondo di riserva per le spese obbligatorie)

1. Nel bilancio annuale è iscritto, tra le previsioni di competenza e di cassa, un fondo di riserva dal quale sono prelevate, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, le somme occorrenti a integrare stanziamenti di spese obbligatorie secondo la legislazione in vigore, tenendo conto degli impegni già assunti e che si prevede di assumere, nonché dei pagamenti che si prevede di effettuare fino al termine dell'esercizio.
2. Sono obbligatorie, in ogni caso, le spese per il personale e per l'ammortamento dei mutui e dei prestiti, nonché le spese

stanziare per garanzie prestate dalla Regione ed i crediti, non prescritti, il cui pagamento sia richiesto dai creditori.

3. Al bilancio di previsione è allegato l'elenco delle spese obbligatorie, correlate alle unità previsionali di spesa.

Art. 19

(Fondo di riserva per le spese impreviste)

1. Nel bilancio annuale è iscritto, tra le previsioni di competenza e di cassa, un fondo di riserva dal quale sono prelevate le somme occorrenti per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio per spese che non abbiano natura obbligatoria, che non fossero comunque prevedibili all'atto dell'approvazione del bilancio o dell'assestamento, che abbiano carattere di assoluta necessità ed improrogabilità nell'ambito delle funzioni regionali e che non impegnino, in alcun modo, i bilanci futuri.
2. Le somme di cui il comma 1 sono indicate in apposita deliberazione della Giunta, che ne autorizza il prelievo e l'iscrizione negli stanziamenti delle pertinenti unità previsionali e relativi capitoli.
3. La deliberazione della Giunta deve essere presentata alla Presidenza del Consiglio entro 30 giorni dalla adozione.

Art. 20

(Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa)

1. Nel bilancio annuale è iscritto, tra le previsioni di cassa, un fondo di riserva dal quale sono prelevate le somme necessarie per i pagamenti da eseguire, nel corso dell'esercizio finanziario, in eccedenza agli stanziamenti previsti. L'ammontare del fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa è determinato, annualmente, con la legge di approvazione del bilancio in misura non superiore a un dodicesimo dell'ammontare complessivo dei pagamenti autorizzati dalla legge medesima e dai provvedimenti di variazione del bilancio.
2. I prelievi e le destinazioni dei medesimi a integrazione delle dotazioni delle unità previsionali di base e dei relativi capitoli della spesa sono disposti con deliberazione della Giunta.

Art. 24

(Garanzie prestate dalla Regione)

1. La legge regionale che prevede la prestazione di garanzie, in via principale o sussidiaria, da parte della Regione a favore di enti e di altri soggetti in relazione alla stipulazione di mutui per il finanziamento di spese comunque rientranti nelle competenze amministrative regionali, indica la copertura finanziaria del rischio ai sensi del successivo art. 27.
2. In allegato al bilancio di previsione sono elencate, con indicazione dei beneficiari, del capitale garantito e della durata, le garanzie principali e sussidiarie prestate dalla Regione alla data di approvazione del bilancio medesimo.

Art. 25

(Variazioni al bilancio)

1. La legge di approvazione del bilancio regionale autorizzi le variazioni che possono essere apportate al bilancio mediante provvedimenti amministrativi.
2. Mediante provvedimenti amministrativi della Giunta regionale sono istituite nuove unità previsionali di base per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l'iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legge o da specifiche convenzioni. I provvedimenti sono inviati entro il termine perentorio di 20 giorni alla Commissione Bilancio del Consiglio regionale.
3. La Giunta può effettuare, con provvedimento amministrativo, variazioni compensative tra capitoli della stessa unità previsionale di base, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità ed a pagamento differito e per quelle direttamente regolate dalla legge.
- 3-bis. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare con provvedimento amministrativo le variazioni di bilancio necessarie per l'adeguamento degli stanziamenti delle unità previsionali di base dell'entrata e della spesa finalizzate alla restituzione e/o al riutilizzo di somme vincolate a scopi specifici. Il provvedimento è inviato alla Commissione Bilancio del Consiglio regionale.

4. La legge di bilancio o le rispettive variazioni possono autorizzare la Giunta ad effettuare variazioni compensative all'interno della medesima classificazione economica, tra unità previsionali di base strettamente collegate nell'ambito di una stessa funzione obiettivo o di uno stesso programma o progetto. Con le stesse modalità, al fine di assicurare la necessaria flessibilità nella gestione delle disponibilità di bilancio, la Giunta può essere autorizzata ad effettuare variazioni compensative anche tra unità previsionali di base diverse qualora le variazioni stesse siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata.
- 4-bis. Al fine di conseguire il rispetto delle disposizioni riguardanti il Sistema informativo delle operazioni degli Enti pubblici (SIOPE), istituito ai sensi della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, la Giunta regionale è autorizzata ad adottare con provvedimento amministrativo l'istituzione e le variazioni delle unità previsionali di base dell'entrata e della spesa per adeguare il sistema di contabilità regionale alla codifica approvata con D.M. dell'Economia e delle Finanze del 18 febbraio 2005, nei limiti del rispetto del principio di equilibrio economico del bilancio. Le deliberazioni dovranno essere trasmesse alla Commissione Bilancio del Consiglio regionale entro venti giorni dall'adozione.
- 4-ter. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare con provvedimento amministrativo le variazioni di bilancio necessarie per la registrazione delle operazioni di rinegoziazione e rifinanziamento delle passività regionali.
- 4-quater. Ai fini di una efficace istituzione e utilizzo della codifica SIOPE finalizzata ad assegnare a ciascun titolo di entrata e di spesa un solo codice tra quelli previsti e allo scopo di non compromettere la corretta gestione del sistema contabile regionale, a ciascun capitolo di entrata e di spesa possono essere attribuiti più codici di bilancio relativi alla codifica SIOPE, fermo restando il rispetto della classificazione degli interventi in spese di natura corrente e spese in conto capitale e del titolo di appartenenza del capitolo.

5. Ogni altra variazione al bilancio è disposta o autorizzata con legge regionale, salvo quanto previsto dagli articoli 18, 19, 20 e 21.
6. Le variazioni al bilancio devono essere approvate entro il 30 novembre dell'anno cui il bilancio si riferisce, salvo quelle di cui agli articoli 18 e 20.
7. La Giunta può disporre variazioni compensative, nell'ambito della stessa o di diverse unità previsionali di base di conto capitale, anche tra stanziamenti autorizzati da leggi diverse, a condizione che si tratti di leggi che finanziano o rifinanziano interventi relativi alla stessa funzione obiettivo, ai sensi dell'art. 15, comma 1. Il relativo provvedimento è comunicato alla Commissione Bilancio del Consiglio regionale entro 20 giorni.

Art. 34
(Residui passivi)

1. Costituiscono residui passivi:
- a) le somme impegnate, a norma dell'art. 33 e non pagate entro il termine dell'esercizio.
 - b) le somme assegnate dallo Stato e dall'Unione Europea con vincolo di destinazione anche se non impegnate;
2. Le somme di cui alla lettera a) del precedente comma possono essere conservate nel conto dei residui per non più di due anni successivi a quello in cui l'impegno si è perfezionato per le spese correnti e per non più di sette anni per le spese in conto capitale.
3. Le somme iscritte negli stanziamenti di spesa in conto capitale o di investimento non impegnate entro il 30 giugno possono essere mantenute in bilancio quali residui; le stesse, unicamente a quelle di cui alla lett. b) del comma 1, possono essere mantenute in bilancio, quali residui di stanziamento, non oltre il terzo esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione.
4. I residui passivi relativi a spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo in cui l'impegno si è perfezionato, si considerano perenti agli effetti amministrativi.
5. I residui passivi relativi a spese in conto capitale e ad assegnazioni statali e comunitarie con vincolo di destinazione, non pagati entro il settimo esercizio successivo a quello in cui l'impegno si è

perfezionato, si considerano perenti agli effetti amministrativi.

6. Trascorsi i termini di cui ai precedenti commi, le somme conservate nel conto residui e non pagate, costituiscono economie di spesa ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.
7. Nel bilancio annuale sono iscritti appositi fondi necessari per:
 - a) la riassegnazione dei residui passivi delle spese in conto capitale, perenti agli

effetti amministrativi e reclamati dai creditori;

- b) la riassegnazione dei residui passivi perenti, derivanti da assegnazioni statali e comunitarie con vincolo di destinazione;
 - c) la riassegnazione di economie relative ad assegnazioni statali e comunitarie con vincolo di destinazione.
-

PALAZZO I. SILONE



**SERVIZIO GABINETTO DI PRESIDENZA
UFFICIO BURA**

DIREZIONE - REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE
Via Leonardo da Vinci n. 6
67100 L'Aquila

**Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/3264/3206**

**Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it**